

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 537 DEL 31/08/2018**

OGGETTO

ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 10 - LOTTO 3" PER FORNITURA DI GAS NATURALE DAL 01/10/2018 AL 30/09/2019 PER UFFICI E ISTITUTI SCOLASTICI - FORNITORE "SOENERGY SRL" - CIG 76112076B5

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 79 del 11/04/2018, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 106 del 01/06/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018-2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Visto l'art. 1 comma 7 del DL 95/2012 "Riordino della spesa", convertito con Legge 135/2012, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali regionali di committenza per alcune categorie merceologiche, tra le quali gas naturale e combustibile per riscaldamento;

dato atto che la Provincia di Reggio Emilia è titolare di contratti di fornitura di gas naturale ad uso riscaldamento di uffici ed edifici scolastici nonché per l'utilizzo in attrezzature di laboratorio di istituti scolastici superiori (allegato A).

Tenuto conto che i contratti di cui sopra hanno scadenza in data 30/09/2018 e che le convenzioni ad oggi attive sono le seguenti:

Convenzione Intercent-ER	GAS NATURALE 14 -lotto 3
Data attivazione	08/08/18
Scadenza	30/04/19
Fornitore	EDISON ENERGIA SpA
Durata fornitura	12 mesi

Convenzione Consip	GAS NATURALE 10 – lotto 3
Data attivazione	07/03/18
Scadenza	07/03/19
Fornitore	Soenergy Srl
Durata fornitura	12 mesi

Dato atto che:

- in ragione della continuità di fornitura con l'attuale fornitore Soenergy, l'adesione alla convenzione Consip consente l'avvio della nuova fornitura a partire dal 01/10/2018, mentre l'adesione alla Convenzione Intercent-er prevede l'avvio della fornitura a partire dal 01/11/2018 per gli ordinativi inviati successivamente al 20/08/2018 comportando il passaggio per il mese di ottobre al regime di maggior tutela;

- la spesa per la fornitura di gas naturale è stimata in circa 80.000,00 euro annui, IVA compresa
- per il periodo 01/10/2018 – 31/12/2018 si ritiene di impegnare:
 - 10.000,00 da imputare alla Missione 01 Programma 03, al capitolo 91 del Peg 2018, Codice del Piano dei Conti Integrato 1030205006, con esigibilità anno 2018;
 - 17.000,00 da imputare alla Missione 04 Programma 02, al capitolo 739 del Peg 2018 Codice del Piano dei Conti Integrato 1030205006, con esigibilità anno 2018;
- per la parte corrispondente all'anno 2019, pari ad euro 17.000,00 sul cap. 91 e 36.000,00 sul cap. 739 la copertura finanziaria sarà soggetta a verifica successiva, nell'ottica del rispetto degli equilibri di bilancio, con successiva determinazione dirigenziale;
- l'oggetto del contratto e le clausole essenziali inerenti prezzo, termine, modalità di esecuzione della fornitura, modalità di pagamento, clausole di tracciabilità dei flussi finanziari sono descritti nel capitolato tecnico e nella convenzione stipulata da Consip in data 07/03/2018;
- in considerazione degli obblighi assunti dal fornitore in forza della convenzione, il contratto di fornitura si intenderà perfezionato con la semplice ricezione da parte del fornitore dell'Ordinativo di Fornitura inviato con le modalità previste dalla convenzione stessa;

visto l'obiettivo di gestione R02G1OG2 del PEG 2018;

atteso che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio,

DETERMINA

di autorizzare, per i motivi indicati in premessa, la stipula del contratto di fornitura di Gas Naturale per le utenze della Provincia di Reggio Emilia di cui all'Allegato A, con la ditta SOENERGY SRL - Via Pietro Vianelli,1 – 44011 ARGENTA (FE) - P.I. 01565370382, tramite adesione alla convenzione denominata "GAS NATURALE 10 – Lotto 3 " pubblicata sul portale Acquisti in rete PA in data 07/03/2018

di impegnare la spesa relativa al periodo 01/10/2018 – 31/12/2018, stimata in circa 27.000,00 euro, IVA inclusa, come segue:

- 10.000,00 da imputare alla Missione 01 Programma 03, al capitolo 91 del Peg 2018, Codice del Piano dei Conti Integrato 1030205006, con esigibilità anno 2018;

- 17.000,00 da imputare alla Missione 04 Programma 02, al capitolo 739 del Peg 2018 Codice del Piano dei Conti Integrato 1030205006, con esigibilità anno 2018;
- per la parte corrispondente all'anno 2019, pari ad euro 17.000,00 sul cap. 91 e 36.000,00 sul cap. 739 la copertura finanziaria sarà soggetta a verifica successiva, nell'ottica del rispetto degli equilibri di bilancio, con successiva determinazione dirigenziale;

di dare atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del comma 2 dell'art. 125 e del comma 2 dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006, è Cristina Benassi - Responsabile dell'U.O Programmazione, Contabilità e Controllo;
- si provvederà ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 N. 136 e dal D. L. 12 novembre 2010, N. 187;
- il **codice identificativo gara (CIG)**, attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, è il seguente: 76112076B5;

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

- il fine del contratto che si andrà a stipulare consiste nel garantire all'Ente la fornitura di Gas Naturale per il periodo 01/10/2018 - 30/09/2019;
- l'oggetto del contratto e le clausole essenziali inerenti prezzo, termine, modalità di esecuzione della fornitura, modalità di pagamento, clausole di tracciabilità dei flussi finanziari sono descritti nel capitolato tecnico e nella convenzione stipulata da Consip in data 07/03/2018;
- in considerazione degli obblighi assunti dal fornitore in forza della convenzione, il contratto di fornitura si intenderà perfezionato con la semplice ricezione da parte del fornitore dell'Ordinativo di Fornitura inviato con le modalità previste dalla convenzione stessa.

Reggio Emilia, lì 31/08/2018

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Bilancio
F.to DEL RIO CLAUDIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388, EDIZIONE 10 – ID 1892

LOTTO N. 2 [CIG 71376921C6]

LOTTO N. 3 [CIG 7137707E23]

TRA

Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05359681003, REA 878407 di Roma, C.F. e P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Cristiano Cannarsa, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2017 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**")

E

Soenergy S.r.l., sede legale in Argenta (FE), Via Pietro Vianelli n.1, capitale sociale Euro 2.500.000 I.V.=, iscritta al Registro delle Imprese di Ferrara al n. 01565370382, P. IVA 01565370382, domiciliata ai fini del presente atto in Argenta (FE), Via Pietro Vianelli n.1, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Ing. Renato Guerzoni, giusta poteri allo stesso conferiti da delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 agosto 2017 (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**" o "**Impresa**");

PREMESSO

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Pubbliche Amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge n. 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato a Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per



l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "Information Technology";

- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 9 marzo 2017 tra il Ministero e Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, e di dare esecuzione ai contratti di fornitura;
- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati la miglior stima del quantitativo annuo della fornitura richiesta e il luogo di esecuzione;
- g) che Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione di forniture di gas naturale e dei servizi connessi, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 7 Lotti geografici ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 90 del 07/08/2017 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-147 del 03/08/2017;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti nn. 2 e 3 della procedura di cui sopra a tal fine indetta da Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad erogare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire i contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara,



- definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato, per i Lotti nn. 2 e 3, la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse:
- la garanzia definitiva rilasciata dalla Elba Assicurazioni S.p.A. ed avente n. 1198298 per un importo di Euro 1.846.400,00 = (unmilioneottocentoquarantaseimilaquattrocento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali per il Lotto n. 2;
 - la garanzia definitiva rilasciata dalla Elba Assicurazioni S.p.A. ed avente n. 1198308 per un importo di Euro 1.318.400,00 = (unmilioneotrecentodiciottomilaquattrocento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali per il Lotto n. 3;
 - la cauzione rilasciata, in contanti mediante bonifico bancario effettuato in data 13 febbraio 2018 e di importo pari ad Euro 12.550,00 = (dodicimilacinquecentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive indicate nel Disciplinare di gara per il Lotto n. 2;
 - la cauzione rilasciata, in contanti mediante bonifico bancario effettuato in data 13 febbraio 2018 e di importo pari ad Euro 12.850,00 = (dodicimilaottocentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive indicate nel Disciplinare di gara per il Lotto n. 3;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto attuativo concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti in seguito all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico che contiene anche l'Allegato "Flussi dati per il sistema di monitoraggio



delle convenzioni”), l’Allegato “B” (Offerta Economica del Fornitore), l’Allegato “C” (Corrispettivi), l’Allegato “D” (Condizioni Generali), l’Allegato “E” (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I), l’Allegato “F” (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore), l’Allegato “G” (Chiarimenti resi in fase di gara), l’Allegato “H” (Patto di Integrità).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell’ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all’Allegato “A”;
 - b) **Offerta Economica**: il documento di cui all’Allegato “B”;
 - c) **Condizioni Generali**: il documento di cui all’Allegato “D”;
 - d) **Data di Attivazione della Fornitura**: la data effettiva di inizio erogazione del gas naturale;
 - e) **Fornitore**: l’impresa risultata aggiudicataria dei Lotti della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - f) **Lotto**: il territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni:
 - Lotto 2: Lombardia, Trentino Alto Adige;
 - Lotto 3: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna;in cui il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto della presente Convenzione;
 - g) **Quantitativo Massimo**: si intende il quantitativo massimo della fornitura di gas naturale e dei servizi connessi pari a:
 - 140.000.000 smc per il Lotto n. 2;
 - 100.000.000 smc per il Lotto n. 3;ivi compresa la quota - pari al 40% - eventualmente acquistabile, dalle Amministrazioni Contraenti, a Prezzo Fisso;
 - h) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)**: il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive.
 - i) **TIVG**: è l’Allegato A della deliberazione ARERA ARG/gas 64/09 e s.m.i. “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e di gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)”.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.



2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di Pubbliche Autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
4. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di gas naturale, a Prezzo Fisso o a Prezzo Variabile, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "*Information Technology*".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire gas naturale ed i servizi connessi di cui al precedente comma, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del Quantitativo Massimo pari a **140.000.000 smc** per il **Lotto n. 2** e a **100.000.000 smc** per il **Lotto n. 3**.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "*Sistema*"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali. Il Fornitore, pertanto, si impegna *i)* ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato E; *ii)* ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.
4. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato E.
5. Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto Quantitativo Massimo complessivo del Lotto fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
6. Qualora prima della scadenza del termine della durata della Convenzione, anche



eventualmente prorogato, un lotto abbia esaurito il Quantitativo Massimo e gli incrementi previsti ai sensi del precedente comma, al fine di soddisfare le richieste di adesione alla presente Convenzione, Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della medesima, l'aumento delle prestazioni contrattuali di un quantitativo aggiuntivo (*plafond*) nel limite del 10% del Quantitativo Massimo del suddetto Lotto.

7. In caso di aggiudicazione di più lotti al medesimo Fornitore e qualora uno o più lotti vadano esauriti (6°quinto, 7° quinto e *plafond* inclusi), il Fornitore ha facoltà di aumentare ulteriormente il quantitativo del/dei lotto/i esaurito/i (di seguito "Lotto/i Beneficiario/i") utilizzando il/i *plafond* del/dei lotto/i non esaurito/i (di seguito "Lotto/i Cedente/i"), nel limite del 10% del/i predetto/i Lotto/i Cedente/i, a partire da quello che, alla data dell'esercizio di tale facoltà, presenta il rapporto più basso tra il quantitativo complessivo degli Ordinativi di Fornitura accettati ed il Quantitativo massimo del Lotto. La richiesta di attivazione del *plafond* aggiuntivo viene comunicata a mezzo PEC, a Consip S.p.A. ed autorizzata da quest'ultima.
8. Consip potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di n. 12 (dodici) mesi a decorrere dal **7 marzo 2018**; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori n. 3 (tre) mesi, previa comunicazione scritta di Consip S.p.A., nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il Quantitativo Massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del Quantitativo Massimo stabilito.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il Quantitativo Massimo stabilito, anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di n. 12 (dodici) mesi a partire dalla data di Attivazione della Fornitura.
3. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, per i soli PdC/PdR per cui è stata acquistata la fornitura a Prezzo Variabile e che sono stati attivati:
 - a) tra la data di attivazione della Convenzione e la fine del primo trimestre 2018, la durata della fornitura sarà valida fino al 31 marzo 2019;
 - b) nel primo trimestre di ogni anno, la durata della fornitura sarà valida fino al 31 marzo dell'anno successivo.
4. Con riferimento al comma precedente, limitatamente ai PdC/PdR la cui Data di Attivazione è il 1° gennaio, è facoltà dell'Amministrazione Contraente richiedere al Fornitore una durata della fornitura di 12 mesi.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle



Condizioni Generali, anche a:

- a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
 - b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell'Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto e distribuzione con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all'attivazione della fornitura;
 - c) garantire che le forniture di gas naturale siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati.
2. Il Fornitore si impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei PdC/PdR che verranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e nei relativi Allegati.
- Il Fornitore si impegna, a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, entro n. 3 (tre) mesi precedenti la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del relativo Contratto di fornitura invitandola a verificare sul portale www.acquistinretepa.it la presenza di una nuova Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi attiva.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file - il cui formato verrà concordato tra le Parti -, contenente l'anagrafica completa di tutte le utenze attivate nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni Contraenti e l'indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L'anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie affinché l'attivazione abbia buon fine cioè, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell'Allegato 1 all'Ordinativo di Fornitura - "*Elenco delle utenze*".
4. Le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore ex art. 16, comma 1, dell'Allegato D - Condizioni Generali, prendono atto che, in considerazione della natura dell'oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione.
5. A parziale deroga dell'articolo 15, comma 5, Allegato D - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/2016 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti.
6. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la "Q.tà ordinata" presente nel "Riepilogo Economico" - valorizzata a Sistema dalle PA all'atto della generazione dell'Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell'Allegato 1 all'Ordinativo di Fornitura - "*Elenco delle utenze*". Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi annui stimati dei PdC/PdR per i quali viene dettagliata la richiesta d'attivazione.
7. Il Fornitore s'impegna altresì, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, a fornire il gas naturale alle Amministrazioni che, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, attivano la Fornitura di gas naturale a Prezzo Fisso, fino al raggiungimento di un quantitativo massimo, non incrementabile, pari al 40% del Quantitativo Massimo del Lotto.
8. Il Fornitore, al raggiungimento del limite quantitativo (40%) di cui al precedente comma, è



tenuto a non accettare Ordinatori di Fornitura nei quali sia richiesta la Fornitura a Prezzo Fisso. Il Fornitore comunica a Consip, con PEC, l'esaurimento della disponibilità della fornitura a Prezzo Fisso; sarà premura della stessa Consip rendere pubblica attraverso il sito www.acquistinretepa.it tale situazione.

9. Il Fornitore s'impegna a dare esplicita ed intelligibile evidenza della tipologia di fornitura, se a Prezzo Fisso o a Prezzo Variabile, all'interno del documento di fatturazione.
10. Il Fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di nuovi allacci, secondo le tempistiche e le modalità indicate all'art. 12 dell'Allegato A – Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 7

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinatorio di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinatorio di Fornitura.
2. Per l'esecuzione della fornitura di gas naturale oggetto di ciascun Ordinatorio di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare le forniture oggetto di ciascun Ordinatorio di Fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
3. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/anno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
4. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto dell'Ordinatorio di Fornitura. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell'ANAC.

ARTICOLO 8

SERVIZI CONNESSI

1. Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell'allegato *"Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni"* al Capitolato Tecnico alla presente Convenzione, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato da Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di *"Information Technology"*, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o da Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare



piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:

- le Amministrazioni Contraenti;
 - gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di:
 - Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
 - Data di Attivazione della Fornitura;
 - PdC/PdR;
 - Matricola contatore;
 - Categoria d'uso;
 - Indirizzo di fornitura;
 - Indirizzo di fatturazione;
 - Volume annuo stimato per ciascun PdC/PdR;
 - Importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente;
 - dati relativi all'andamento economico-finanziario della Convenzione, tra i quali il rapporto tra l'importo delle fatture incassate e il totale fatturato, *unpaid ratio*, sia trimestrale che complessivo e distinto per tipologia di Amministrazione e Lotto.
3. Il Fornitore si impegna a fornire a Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento allegato al Capitolato Tecnico "*Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni*".

ARTICOLO 9

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture di gas naturale oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati secondo quanto indicato all'art. 7 del Capitolato Tecnico nonché sulla base di quanto indicato nell'Offerta Economica.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di Attivazione della Fornitura".
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con dettaglio mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento delle prestazioni effettuate. Ciascuna fattura, contenente le informazioni di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
4. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le



fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.

5. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sui seguenti conti correnti:

- n. 00000000200, intestato al Fornitore presso la Banca Popolare di Milano, Codice IBAN IT50H055846717000000000200;
- n. 00000003301 intestato al Fornitore presso Ubi Banca, Codice IBAN IT36H031110240200000003301;
- n. 000013528X42 intestato al Fornitore presso la Banca Popolare di Sondrio, Codice IBAN IT97S056961120000013528X42;
- n. 018000063152 intestato al Fornitore presso Rovigo Banca, Codice IBAN IT71G0898667320018000063152;

Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui predetti conti sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata a Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

6. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.

7. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa al contratto attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell'Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all'articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali e il suddetto Organismo di diritto pubblico dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto il suddetto Organismo di diritto pubblico ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà del suddetto Organismo di diritto pubblico di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.

8. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti



contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà produrre adeguata documentazione al suddetto Organismo di diritto pubblico relativa al credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei PdC/PdR ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.

9. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà produrre adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei PdC/PdR ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
10. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
11. Con esclusivo riferimento alle utenze che hanno diritto al servizio di Fornitura di Ultima Istanza (FUI) di cui al TIVG e all'art. 22 del D.Lgs. n. 164/2000, nel caso in cui l'Amministrazione si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo, ai sensi dell'art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previste dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta inteso che in nessun caso potrà essere sospesa l'erogazione della fornitura e che il Fornitore dovrà garantire l'effettivo passaggio (switching) delle utenze inadempienti dell'Amministrazione al nuovo esercente senza che si verifichi alcuna interruzione del servizio.
12. Il precedente comma trova applicazione anche per le utenze non aventi diritto al FUI esclusivamente qualora intervengano ulteriori meccanismi regolatori, tali da garantire la continuità del servizio anche dopo l'interruzione della fornitura da parte del Fornitore.
13. In conformità all'art. 39 bis dell'Allegato A alla Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 64/09 e s.m.i., è facoltà del Fornitore, limitatamente ai PdC/PdR delle Amministrazioni Ordinanti in precedenza forniti dall'esercente il Servizio di Default, per un periodo non superiore ai n. 3 (tre) mesi successivi dall'uscita degli stessi dal Servizio di Default, richiedere all'Amministrazione la comprova dell'avvenuto pagamento o dello stanziamento di fondi dedicati al pagamento, delle eventuali fatture oggetto di costituzione in mora. Resta inteso che il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento fondi per l'adempimento del debito pregresso. Resta, comunque, salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
14. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto, per ogni smc



fatturato, lo sconto **S** indicato dal Fornitore nell'Offerta Economica. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all'ultimo mese contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3.

15. Alle Amministrazioni Contraenti che, in alternativa al precedente comma, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito diretto *Sepa Direct Debit - SDD* verrà riconosciuto, per ogni smc fatturato, lo sconto **S** indicato dal Fornitore nell'Offerta Economica. Lo sconto verrà riconosciuto previa verifica del Fornitore dell'effettivo pagamento effettuato tramite SDD. Resta inteso che le suddette amministrazioni, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano ad attivare il servizio SDD e, entro la Data di Attivazione della Fornitura, espletano le necessarie attività presso il proprio istituto cassiere. Il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto anche nel caso l'Amministrazione contraente richieda l'applicazione dello sconto "S" ed attivi il servizio SDD successivamente alla Data di Attivazione della Fornitura.
16. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 4 delle Condizioni Generali, per le Forniture a Prezzo Variabile, i corrispettivi verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
17. Alle Amministrazioni Contraenti diverse da quelle di cui al precedente comma 10 che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto – ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a 0,02 eurocent/smc, fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.
18. Le Amministrazioni Contraenti, al fine di consentire la tempestiva e corretta riconciliazione tra pagamenti ed incassi, sono tenute ad inviare al Fornitore, entro 5 (cinque) giorni dall'effettuazione del pagamento, l'elenco delle fatture saldate ed il corrispondente Codice Riferimento Operazione (CRO) di riferimento. Le suddette specifiche di riferimento dovranno essere inoltrate tramite un apposito modello in formato Excel inviato tramite mail, che saranno entrambi resi noti sul portale www.acquistinretepa.it all'attivazione della Convenzione, nella sezione ad essa dedicata.
19. Tutti gli atti di cessione del credito di cui ai commi 10 e 17 dovranno contenere i riferimenti del contratto di fornitura e del/i PdC/PdR, così come definiti alle lettere t), u) art. 2 del Capitolato Tecnico, cui si riferisce l'atto.

ARTICOLO 10

PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al Distributore Locale, rispetto alla Data di Attivazione della Fornitura indicata nell'Ordinativo di Fornitura, per ciascun PdC/PdR non attivato, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1 per mille del valore della fornitura e comunque fino alla concorrenza della misura



massima pari al 10% del valore della fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il valore della fornitura verrà calcolato moltiplicando il quantitativo stimato del/dei singolo/i PdC/PdR per i quali si è verificato il ritardo dell'attivazione della fornitura, per 50 Eurocent/smc.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate all'articolo 11 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
 - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura, al netto del servizio di distribuzione, imposte, addizionali ed eventuali oneri come previsti dalla normativa vigente (c.d. *oneri passanti*), per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura, al netto del servizio di distribuzione, imposte, addizionali ed eventuali oneri come previsti dalla normativa vigente (c.d. *oneri passanti*), per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura, al netto del servizio di distribuzione, imposte, addizionali ed eventuali oneri come previsti dalla normativa vigente (c.d. *oneri passanti*), per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
4. Per ogni mancato o parziale invio, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore caso fortuito, dei documenti di reportistica che si protragga per oltre 10 (dieci) giorni lavorativi rispetto ai termini di consegna stabiliti nella Convenzione, con riferimento alla trasmissione della reportistica indicata nel precedente articolo 8 e nell'allegato al Capitolato Tecnico "*Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni*", il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 1.500,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
5. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 15 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di



rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate da Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all'Allegato "F" e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 15, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a 3.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 11

GARANZIA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato:
 - per il Lotto n. 2, garanzia definitiva rilasciata in data 08/02/2018 dalla Elba Assicurazioni S.p.A. avente n. 1198298 di importo pari ad Euro 1.846.400,00 = (unmilioneottocentoquarantaseimilquattrocento/00);
 - per il Lotto n. 3, garanzia definitiva rilasciata in data 08/02/2018 dalla Elba Assicurazioni S.p.A. avente n. 1198308 di importo pari ad Euro 1.318.400,00 = (unmilioneotrecentodiciottomilaquattrocento/00);in favore di Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti.
2. Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. La detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell'articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:
 - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell'esecutore;
 - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo.
5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti



contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

7. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
9. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante e alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate.
11. Lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza trimestrale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra.
12. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
13. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato:
 - per il Lotto n. 2, cauzione rilasciata in contanti mediante bonifico bancario effettuato in data 13 febbraio 2018 e di importo pari ad Euro 12.550,00 = (dodicimilacinquecentocinquanta/00);
 - per il Lotto n. 3, cauzione rilasciata in contanti mediante bonifico bancario effettuato in data 13 febbraio 2018 e di importo pari ad Euro 12.850,00 = (dodicimilaottocentocinquanta/00).

Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.



ARTICOLO 12

RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituisce ulteriore causa di risoluzione il mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nei suoi allegati.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte di Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 13

SUBAPPALTO

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 14

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 15

COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari a 0,06 Eurocent per ciascun smc fatturato (0,06 Eurocent/smc) con riferimento agli acquisti effettuati, tramite la presente Convenzione, dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 10 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, con l'indicazione del fatturato, al



netto dell'IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "F" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "F".

3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 10 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.

Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "F" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "F".

Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai reports specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero.

4. Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato presso la Banca Intesa San Paolo avente IBAN n. IT3800306903240100000005558.
6. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
7. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
8. Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
9. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul



conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.

10. Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati – controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 16

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti attuativi (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi,



attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 7 marzo 2018

CONSIP S.p.A.

Ing. Cristiano Cannarsa

C.F.: CNNCST63B16H501V

Certificatore: Poste italiane EU Qualified Certified CA

Validità: dal 05.07.2017 al 04.07.2020

SOENERGY S.r.l.

Ing. Renato Guerzoni

C.F.: GRZRNT64P26A965I

Certificatore: InfoCert Firma Qualificata 2

Validità: dal 26/08/2015 al 26/08/2018

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Attivazione della fornitura); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Garanzia); Articolo 12 (Risoluzione); Articolo 15 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 16 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 17 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 19 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano triennale di prevenzione della corruzione), Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari).

Roma, lì 7 marzo 2018

SOENERGY S.r.l.

Ing. Renato Guerzoni

C.F.: GRZRNT64P26A965I

Certificatore: InfoCert Firma Qualificata 2

Validità: dal 26/08/2015 al 26/08/2018

ALLEGATO A
CAPITOLATO TECNICO



INDICE

ARTICOLO 1 PREMESSA	3
ARTICOLO 2 DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 3 OGGETTO DELL'APPALTO.....	6
ARTICOLO 4 CONSUMI STIMATI DI GAS NATURALE	6
ARTICOLO 5 ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	6
ARTICOLO 6 RECESSO E CESSAZIONE	9
ARTICOLO 7 CORRISPETTIVI	10
ARTICOLO 8 FATTURAZIONE DEI CONSUMI.....	13
ARTICOLO 9 GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA	13
ARTICOLO 10 ASSISTENZA ALLE AMMINISTRAZIONI	14
ARTICOLO 11 VERIFICHE ISPETTIVE	15
ARTICOLO 12 RICHIESTE DI NUOVI ALLACCI ALLA RETE	23
ARTICOLO 13 FLUSSO DATAMART	23



ARTICOLO 1

PREMESSA

1. Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni. Tale fornitura dovrà essere erogata in conformità a quanto descritto nel presente documento, nella Convenzione e nelle Condizioni Generali.

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali e nello Schema di Convenzione si applicano le seguenti ulteriori definizioni:
 - a. **ARERA**: l'Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambiente istituita con Legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - b. **Amministrazione/i Contraente/i**: la/e Amministrazione/i Pubblica/Pubbliche che utilizza/utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante gli Ordinativi di Fornitura;
 - c. **Categoria d'Uso**: l'elemento che caratterizza ciascun PdC/PdR in funzione della destinazione d'uso del gas naturale. Ai fini della presente Convenzione fa fede la Categoria d'Uso risultante dall'anagrafica del Distributore Locale;
 - d. **Consumo Stimato (o Consumo Stimato del Contratto)**: è il quantitativo complessivo presunto della fornitura, espresso in smc, indicato nell'Ordinativo di Fornitura;
 - e. **Contratto/i attuativo/i**: Contratto/i di fornitura stipulato/i dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura generati sul Portale www.acquistinretepa.it;
 - f. **Data di Attivazione della Fornitura (o Data di Attivazione)**: data effettiva di inizio erogazione di gas naturale;
 - g. **Delivery**: è il periodo di somministrazione, di durata 12 mesi continuativi, delle Forniture a Prezzo Fisso. Tale periodo decorre dalla Data di Attivazione.

Nella tabella seguente sono identificati, in funzione della *m-esima Data di Attivazione della Delivery* (con $m = 1, 2, 3, \dots, 12$) nell'anno solare n - colonna "B" -, i 4 Quarter che compongono le Delivery (*Quarter di riferimento della Delivery* - colonna "C" -).



A	B	C
Periodo di invio dell'Ordinativo a Sistema	m-esima Data di Attivazione della Delivery nell'anno solare n	Quarter di riferimento della Delivery
16 Ott (anno n-1) - 15 Nov (anno n-1)	m=1: 1° Gennaio	Q1; Q2; Q3; Q4 dell'anno n
16 Nov (anno n-1) - 15 Dic (anno n-1)	m=2: 1° Febbraio	
16 Dic (anno n-1) - 15 Gen (anno n)	m=3: 1° Marzo	Q2; Q3; Q4 dell'anno n; Q1 dell'anno n+1
16 Gen (anno n) - 15 Feb (anno n)	m=4: 1° Aprile	
16 Feb (anno n) - 15 Mar (anno n)	m=5: 1° Maggio	
16 Mar (anno n) - 15 Apr (anno n)	m=6: 1° Giugno	Q3; Q4 dell'anno n; Q1; Q2 dell'anno n+1
16 Apr (anno n) - 15 Mag (anno n)	m=7: 1° Luglio	
16 Mag (anno n) - 15 Giu (anno n)	m=8: 1° Agosto	
16 Giu (anno n) - 15 Lug (anno n)	m=9: 1° Settembre	Q4 dell'anno n; Q1; Q2; Q3 dell'anno n+1
16 Lug (anno n) - 15 Ago (anno n)	m=10: 1° Ottobre	
16 Ago (anno n) - 15 Set (anno n)	m=11: 1° Novembre	
16 Set (anno n) - 15 Ott (anno n)	m=12: 1° Dicembre	

Segnatamente, per ogni *Periodo di invio dell'Ordinativo di Fornitura a Sistema* (colonna "A") verrà calcolato e reso noto da Consip S.p.A., sul portale www.acquistinretepa.it, il Prezzo Fisso relativo alla corrispondente *m-esima Data di Attivazione della Delivery* (colonna "B") sulla base dei *Quarter di riferimento della Delivery* (colonna "C").

- h. Distributore Locale o Distributore:** il soggetto che esercita il servizio di distribuzione e di misura del gas presso la Rete di Distribuzione;
- i. Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese, che fornisce gas naturale ai clienti finali, risultato aggiudicatario del/i Lotto/i n./nn. 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 e/o 5 e/o 6 e/o 7 della presente procedura di gara e che, conseguentemente, sottoscrive il/i contratto/i di fornitura, obbligandosi a quanto negli stessi previsto;
- j. Fornitura a Prezzo Fisso:** fornitura di gas naturale, della durata di 12 mesi continuativi (Delivery), durante la quale il corrispettivo - Prezzo Fisso - resta fisso ed invariabile;
- k. Fornitura a Prezzo Variabile:** fornitura di gas naturale durante la quale il corrispettivo - Prezzo Variabile - varia trimestralmente;
- l. Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
- m. Gruppo di Misura:** la parte dell'impianto di alimentazione dell'utente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas naturale e per il collegamento all'impianto interno dell'utente finale, comprensivo, eventualmente, di un correttore dei volumi misurati;
- n. Lotto:** rappresenta l'ambito geografico ove il Fornitore è tenuto ad erogare gas naturale a mezzo Reti delimitato dai confini delle seguenti Regioni:
 - Lotto 1: Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria.
 - Lotto 2: Lombardia e Trentino Alto Adige.



Lotto 3: Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Lotto 4: Toscana, Umbria e Marche.

Lotto 5: Lazio, Abruzzo e Molise.

Lotto 6: Campania, Puglia e Basilicata.

Lotto 7: Calabria e Sicilia.

- o. Luogo di Fornitura:** ubicazione fisica del/i Gruppo/i di Misura ove deve essere fornito il gas naturale indicato dalle Amministrazioni Contraenti nell'Ordinativo di Fornitura;
- p. Ordinativo di Fornitura o Ordinativo (ODA):** il documento generato mediante il Portale www.acquistinretepa.it con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti;
- q. Potere Calorifico Superiore (PCS) a condizioni standard:** il PCS di riferimento del presente Capitolato pari a 38,1 MJ/smc. Ai fini della presente Convenzione e dei relativi allegati, i corrispettivi del gas naturale si riferiscono a tale PCS; sono adeguati in fattura in proporzione al PCS convenzionale vigente nel periodo di prelievo nell'ambito di pertinenza del singolo PdC/PdR;
- r. Prezzo Variabile:** il prezzo calcolato ai sensi dell'art. 7, comma 1.1 del presente Capitolato;
- s. Prezzo Fisso:** il prezzo calcolato ai sensi dell'art. 7, comma 1.2 del presente Capitolato;
- t. Punto di Consegna (PdC):** il punto coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto, dove viene reso disponibile all'impresa distributrice/cliente finale il gas naturale;
- u. Punto di Riconsegna (PdR):** il punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa di distribuzione riconsegna il gas naturale per la fornitura all'Amministrazione;
- v. Quarter:** trimestre dell'anno solare. Nel dettaglio:
- Q1: Gennaio, Febbraio, Marzo;
 - Q2: Aprile, Maggio, Giugno;
 - Q3: Luglio, Agosto, Settembre;
 - Q4: Ottobre, Novembre, Dicembre;
- w. Rete di Distribuzione:** Rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, attraverso la quale è esercitata l'attività di distribuzione di gas naturale ivi compresa la parte di Rete alimentata a mezzo carro bombolaio;
- x. Rete di Trasporto Nazionale (RTN):** rete nazionale di gasdotti così come definita con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, del 22 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 18 del 23 gennaio 2001;
- y. Reti:** Rete di Distribuzione e/o Rete di Trasporto Nazionale (RTN);
- z. smc:** standard metro cubo, unità di misura di volume riferita a condizioni "fisiche" standard, ossia alla pressione di 1,01325 bar – pressione atmosferica standard ed alla temperatura di 15°C;
- aa. TISG:** è l'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 229/2012/R/gas e s.m.i. "Testo integrato delle



disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (SETTLEMENT)”;

bb.α: valore derivante dal rapporto tra i volumi di gas consumati nel periodo invernale (mesi da novembre a marzo) e i volumi di gas consumati nell’anno solare.

ARTICOLO 3

OGGETTO DELL’APPALTO

1. Oggetto dell’appalto è la fornitura continuativa di gas naturale, a Prezzo Fisso o a Prezzo Variabile, per il periodo di cui al successivo articolo 5, presso i PdC/PdR indicati nell’Ordinativo di Fornitura, a decorrere dalla Data di Attivazione della Fornitura.
2. Il gas naturale fornito dovrà essere composto da gas costituiti da idrocarburi o da miscele di idrocarburi, essenzialmente metano, conformemente agli standard di qualità previsti dal Codice di Rete di Trasporto dell’operatore maggiore, ai sensi della deliberazione ARERA n. 185/05 e s.m.i..
3. Il gas naturale erogato dal Fornitore all’Amministrazione Contraente non potrà essere utilizzato presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente, né usufruiti in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.
4. Gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni sono validi a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti al successivo articolo 5 del presente Capitolato.

ARTICOLO 4

CONSUMI STIMATI DI GAS NATURALE

1. Il Consumo Stimato di gas naturale su base annua per ciascun PdC/PdR è indicato nell’Ordinativo di Fornitura emesso dall’Amministrazione Contraente.
2. Nel caso in cui il quantitativo totale effettivo della singola fornitura risulti diverso dal consumo indicato nell’Ordinativo di Fornitura, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore, il quale sarà tenuto a dare seguito alle forniture ed a prestare i servizi a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura sempre entro i termini ed alle condizioni indicate nella Convenzione e nei relativi allegati.

ARTICOLO 5

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. La richiesta di attivazione della fornitura di gas naturale avviene mediante invio da parte delle Amministrazioni Pubbliche dell’Ordinativo di Fornitura.
2. Gli Ordinativi di Fornitura devono essere inviati dalle Amministrazioni con l’indicazione dei PdC/PdR unitamente alla più recente stima disponibile dei consumi di 12 mesi continuativi relativi ai predetti PdC/PdR, secondo il dettaglio di cui all’Allegato 1 (obbligatorio all’ODA) – *Elenco delle utenze*. Nei casi di cui al successivo comma 4, ai fini dell’erosione del massimale, la suddetta stima deve essere riferita alla durata complessiva della fornitura.



3. La durata della fornitura di ciascun Ordinativo di Fornitura è di 12 mesi continuativi a decorrere dalla Data di Attivazione della Fornitura e senza possibilità di tacito rinnovo.
4. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, per i soli PdC/PdR per cui è stata acquistata la Fornitura a Prezzo Variabile e che sono stati attivati:
 - a. tra la data di attivazione della Convenzione e la fine del primo trimestre 2018, la durata della fornitura sarà valida fino al 31 marzo 2019;
 - b. nel primo trimestre di ogni anno, la durata della fornitura sarà valida fino al 31 marzo dell'anno successivo.
5. Con riferimento al comma precedente, limitatamente ai PdC/PdR la cui Data di Attivazione è il 1° gennaio, è facoltà dell'Amministrazione Contraente richiedere al Fornitore una durata della fornitura di 12 mesi.
6. L'attivazione della fornitura avviene nei tempi e con le modalità conformi con quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Capitolato.
7. In caso di utenze soggette ad agevolazioni/esenzioni fiscali oltre alla richiesta di applicazione, da esercitare nell'Allegato 1 all'ODA - *Elenco delle utenze*, ai fini del godimento dell'agevolazione/esenzione è obbligatorio allegare all'ODA la relativa dichiarazione fiscale e/o la documentazione attestante il diritto all'agevolazione/esenzione. Nel caso la dichiarazione fiscale e/o la documentazione venga inviata successivamente all'emissione dell'ODA, l'agevolazione/esenzione sarà applicata dalla prima fattura tecnicamente utile previa verifica del fornitore della possibilità di applicarla retroattivamente. Resta inteso che in caso di mancata produzione della suddetta documentazione le aliquote verranno applicate in misura ordinaria.
8. Il Fornitore è obbligato ad accettare l'Ordinativo di Fornitura a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
 - a) giunga correttamente compilato secondo il dettaglio di cui all'Allegato 1 - *Elenco delle utenze*;
 - b) i PdC/PdR indicati nell'Ordinativo di Fornitura siano ubicati sulle Reti situate all'interno del Lotto aggiudicato al Fornitore.
9. I PdC (c.d. *diretti*) e le utenze prive di Categoria d'Uso o con Categoria d'Uso diverse da quelle indicate nel successivo art. 7, ai fini della presente Convenzione, vengono considerati, per valori di $\alpha \geq 60\%$, appartenenti alla Categoria d'Uso Termica e, per valori di $\alpha < 60\%$, appartenenti alla Categoria d'Uso Non Termica.
10. È facoltà del Fornitore non procedere all'attivazione della/e fornitura/e presente/i nell'Ordinativo, qualora siano assenti o non correttamente compilati i campi obbligatori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - la Categoria d'Uso;
 - la data di Attivazione della fornitura;
 - l'identificativo PdC/PdR.
11. Nel caso si verifichi la circostanza di cui al precedente punto, il Fornitore deve darne comunicazione all'Amministrazione entro 4 (quattro) giorni lavorativi, motivando le ragioni del



rifiuto dell'attivazione della fornitura ed assistendo l'Amministrazione, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura e/o dell'eventuale integrazione.

12. Qualora il Fornitore venga a conoscenza che, per cause imputabili all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito oppure per cause imputabili al Distributore Locale o al Gestore di Rete, verrà disattesa la data di attivazione indicata nell'Ordinativo di Fornitura, s'impegna a darne comunicazione all'Amministrazione indicando, inoltre, la prima data tecnicamente utile per procedere all'Attivazione della fornitura ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo e/o dell'eventuale integrazione.
13. Una volta che il singolo Ordinativo di Fornitura è divenuto irrevocabile ai sensi di quanto indicato nelle Condizioni Generali e nella Convenzione, il Fornitore s'impegna a fornire il gas naturale dal primo giorno solare del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dello stesso entro le ore 24:00 del 15 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dello stesso dopo le ore 24:00 del 15 del mese, salva diversa data concordata tra le parti. In ogni caso, l'attivazione del contratto di somministrazione di gas naturale per le utenze che si trovano già in fornitura con il medesimo o altro esercente la vendita (c.d. *utenze attive*), potrà avvenire esclusivamente il primo giorno solare del mese, pena l'applicazione delle penali di cui alla Convenzione per ogni giorno di ritardo.
14. Il termine ultimo che l'Amministrazione può indicare nell'Ordinativo di Fornitura come data di Attivazione delle utenze, è il primo giorno del quarto mese successivo a quello di scadenza di ciascun singolo Lotto della Convenzione, anche eventualmente prorogata.
15. Ai fini dell'attivazione della fornitura, l'Amministrazione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, delega il Fornitore a stipulare, con mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c., i contratti e gli atti necessari per l'attivazione (ivi compresi quelli per svincolo, disdetta o recesso dal precedente Fornitore di gas naturale) e la gestione della fornitura di gas naturale per le utenze dell'Amministrazione, per tutta la durata della fornitura.
16. Ai fini dell'applicazione dei prezzi previsti dalla presente Convenzione, farà fede esclusivamente la Categoria d'Uso risultante dall'anagrafica del Distributore Locale. Pertanto, qualora l'Amministrazione indichi nell'Ordinativo di Fornitura una Categoria d'Uso differente rispetto a quella del Distributore Locale, il Fornitore applicherà i prezzi corrispondenti alla Categoria d'Uso indicata dal Distributore Locale. Il Fornitore ne darà comunque evidenza all'Amministrazione assistendola, ove possibile, nel cambio di Categoria d'Uso.
17. Le previsioni contenute nei commi 8, 9, e 14, del presente articolo integrano quanto previsto all'art. 3 delle Condizioni Generali.
18. Le Amministrazioni Contraenti possono acquistare la Fornitura di gas naturale a Prezzo Fisso fino al raggiungimento di un quantitativo massimo, non incrementabile, pari al 40% del massimale iniziale del Lotto e, pertanto, fino ad un quantitativo massimo pari a:
 - **42.000.000 smc** per il Lotto 1;
 - **56.000.000 smc** per il Lotto 2;



- **40.000.000 smc** per il Lotto 3;
- **22.000.000 smc** per il Lotto 4;
- **48.000.000 smc** per il Lotto 5;
- **24.000.000 smc** per il Lotto 6;
- **16.000.000 smc** per il Lotto 7;

Resta fermo che tale quantitativo è una quota parte del massimale iniziale del Lotto.

19. Il Fornitore, al raggiungimento del quantitativo di cui al precedente comma, è tenuto a non accettare Ordinali di Fornitura nei quali sia richiesta la Fornitura a Prezzo Fisso. Il Fornitore comunica a Consip, con PEC, l'esaurimento della disponibilità della Fornitura a Prezzo Fisso; sarà premura della stessa Consip rendere pubblica attraverso il sito www.acquistinretepa.it tale situazione.
20. La possibilità di richiedere la fornitura a Prezzo Fisso o a Prezzo Variabile è discrezionale per le amministrazioni che autonomamente decidono se attivarla o meno, al momento dell'emissione dell'Ordine di Fornitura. La fornitura può essere richiesta esclusivamente al momento dell'emissione dell'Ordine di Fornitura.
21. Qualora andasse totalmente eroso il massimale iniziale del Lotto, gli eventuali incrementi concessi da Consip non concorrono al calcolo del quantitativo di cui al precedente comma 18, che rimane pertanto fermo al 40% del massimale iniziale.
22. Per le Forniture a Prezzo Fisso i 4 Quarter di riferimento delle Delivery sono esclusivamente quelli definiti nella tabella di cui all'art. 2 lett. g) del presente Capitolato. Detti Quarter di riferimento (Colonna "C" della suddetta tabella) sono identificati in funzione della *m*-esima Data di Attivazione della Delivery (Colonna "B" della suddetta tabella). Il Prezzo Fisso è calcolato e reso noto da Consip S.p.A. sul portale www.acquistinretepa.it. Per ogni periodo di cui alla Colonna "A" della suddetta tabella, viene reso noto solo il Prezzo Fisso acquistabile per la prima Delivery disponibile. Le Amministrazioni Contraenti possono acquistare il Prezzo Fisso anche per Delivery successive alla prima disponibile; per dette forniture, tuttavia, il Prezzo Fisso sarà reso noto solo successivamente, secondo le tempistiche identificate nella tabella di cui all'art. 2 lett. g) del presente Capitolato.

ARTICOLO 6

RECESSO E CESSAZIONE

1. L'Amministrazione che vuole cessare (discatura del Gruppo di Misura) la fornitura del gas invia tempestiva comunicazione al Fornitore per ottenere la lettura finale del consumo e la chiusura del Gruppo di Misura. Il Fornitore, a seguito della comunicazione dell'Amministrazione, predispone l'intervento di cessazione nei tempi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Premesso che le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura in caso di cambio del fornitore, così come descritto all'art. 6 comma 5 dello Schema di Convenzione, qualora l'Amministrazione, esclusivamente in caso di cambio



esercente, receda unilateralmente dal Contratto di Fornitura, senza alcun accordo con il Fornitore, l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere al Fornitore un importo pari al 10% del valore della fornitura non ancora eseguita. Ai fini del calcolo del valore del suddetto importo farà fede il quantitativo stimato nell'Ordinativo di Fornitura e:

- per la Fornitura a Prezzo Variabile, il prezzo relativo al trimestre di recesso,
- per la Fornitura a Prezzo Fisso, il prezzo definito all'art. 7 del presente Capitolato.

ARTICOLO 7

CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti, rispettivamente per le Forniture a Prezzo Variabile e per le Forniture a Prezzo Fisso, oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, saranno calcolati sulla base del:

1.1 **Prezzo Variabile** dato dalla somma:

- a) dell'elemento $P_{FOR,t}$ - di seguito descritto -;
- b) degli spread offerti ($V_{VAR,i}$) espressi in Eurocent/smc e differenziati per:

- Categoria d'Uso:

- Termica (C1, C3, C5, T2);
- Non Termica (C2, C4, T1 e Autotrazione);

con C1, C3, C5, T2, C2, C4 e T1 così come definite nella Tabella n. 1 del TISG.

- Cluster di consumo

- consumo annuo ≤ 200.000 smc;
- consumo annuo > 200.000 smc.

1.2 **Prezzo Fisso** come di seguito indicato:

- a) per la **Categoria d'Uso Termica T (C1, C3, C5, T2)**:

$$P_{FIX,T,m} = P_{T,m} + V_{FIX}$$

dove:

- $P_{FIX,T,m}$: espresso in Eurocent/smc e calcolato alla quarta cifra decimale, è il prezzo del gas naturale che rimarrà fisso ed invariabile per tutta la Delivery a decorrere dalla m -esima Data di Attivazione della Delivery (indicata nella tabella di cui all'art. 2, lett. g) del presente Capitolato);
- $P_{T,m}$: espresso in Eurocent/smc e arrotondato alla quarta cifra decimale, è l'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale, che rimarrà fisso ed invariabile per tutta la Delivery a decorrere dalla m -esima Data di Attivazione della Delivery (indicata nella tabella di cui all'art. 2, lett. g) del presente Capitolato). Il valore di $P_{T,m}$ per ciascuna Delivery, è calcolato mediante l'applicazione della seguente formula:

$$P_{T,m} = 0,4 P_{Q1} + 0,1 P_{Q2} + 0,1 P_{Q3} + 0,4 P_{Q4}$$

dove:



- P_{Q1} , P_{Q2} , P_{Q3} , P_{Q4} : espressi in Eurocent/smc ed arrotondati alla quarta cifra decimale, sono le medie aritmetiche delle quotazioni giornaliere "Offer" dei 4 Quarter di riferimento della Delivery - identificati in funzione della m -esima Data di Attivazione della Delivery (tabella di cui all'art. 2, lett. g) del presente Capitolato) - rilevate, da *ICIS-Heren*, nei primi 15 giorni solari del terzo mese antecedente la m -esima data di Attivazione della Delivery e pubblicate *sull'Heren European Spot Gas Markets* nel prospetto "TTF Price Assessment" del *Market Netherlands*;
- V_{FIX} : è lo spread, espresso in Eurocent/smc, offerto dal Fornitore.

b) per la Categoria d'Uso Non Termica NT (C2, C4, T1, Autotrazione):

$$P_{FIX,NT,m} = P_{NT,m} + V_{FIX}$$

dove:

- $P_{FIX,NT,m}$: espresso in Eurocent/smc e calcolato alla quarta cifra decimale, è il prezzo del gas naturale che rimarrà fisso ed invariabile per tutta la Delivery a decorrere dalla m -esima Data di Attivazione della Delivery (indicata nella tabella di cui all'art. 2, lett. g) del presente Capitolato).
- $P_{NT,m}$: espresso in Eurocent/smc e arrotondato alla quarta cifra decimale, è l'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale, che rimarrà fisso ed invariabile per tutta la Delivery a decorrere dalla m -esima Data di Attivazione della Delivery (indicata nella tabella di cui all'art. 2, lett. g) del presente Capitolato). Il valore di $P_{NT,m}$ per ciascuna Delivery, è calcolato mediante l'applicazione della seguente formula:

$$P_{NT,m} = 0,25 P_{Q1} + 0,25 P_{Q2} + 0,25 P_{Q3} + 0,25 P_{Q4}$$

dove:

- P_{Q1} , P_{Q2} , P_{Q3} , P_{Q4} : espressi in Eurocent/smc ed arrotondati alla quarta cifra decimale, sono le medie aritmetiche delle quotazioni giornaliere "Offer" dei 4 Quarter di riferimento della Delivery - identificati in funzione della m -esima Data di Attivazione della Delivery (tabella di cui all'art. 2, lett. g) del presente Capitolato) - rilevate, da *ICIS-Heren*, nei primi 15 giorni solari del terzo mese antecedente la m -esima data di Attivazione della Delivery e pubblicate *sull'Heren European Spot Gas Markets* nel prospetto "TTF Price Assessment" del *Market Netherlands*;
- V_{FIX} : è lo spread, espresso in Eurocent/smc, offerto dal Fornitore.

Le quotazioni giornaliere dei Quarter, pubblicate in Euro/MWh *sull'Heren European Spot Gas Markets*, saranno convertite in Eurocent/smc, al PCS di riferimento del seguente capitolato, utilizzando il seguente fattore di conversione: 1 Euro/MWh = 1,058333 Eurocent/smc.

Nel caso di cessata pubblicazione dei citati parametri di riferimento saranno individuati di comune accordo tra Consip ed il Fornitore criteri alternativi equivalenti.



2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione medesima, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
3. Oltre ai corrispettivi di cui al precedente punto 1, sono totalmente a carico dell'Amministrazione:
 - il servizio di distribuzione ed i relativi eventuali oneri come previsti dalla normativa vigente;
 - le componenti tariffarie:
 - ϕ di cui alla deliberazione 514/2013 dell'ARERA e s.m.i.;
 - S_D di cui alla deliberazione n. 29/11 dell'ARERA e s.m.i..
 - i corrispettivi unitari variabili:
 - CV^{FG} di cui alla deliberazione n. 92/08 dell'ARERA e s.m.i.;
 - CRV^I di cui alla deliberazione n. 60/15 dell'ARERA e s.m.i.;
 - CRV^{OS} di cui alla deliberazione n. 60/15 dell'ARERA e s.m.i.;
 - CRV^{BL} di cui alla deliberazione n. 60/15 dell'ARERA e s.m.i..
 - per i PdC (c.d. *diretti*) le componenti tariffarie:
 - GS_T, RE_T , di cui alla deliberazione n. 93/10 dell'ARERA e s.m.i.;
 - UG_{3T} di cui alla deliberazione n. 134/14 dell'ARERA e s.m.i..
 - le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente;
 - per la sola Categoria d'Uso Autotrazione, il contributo gestione fondo bombole metano (GFBM);
 - i costi di cui al successivo art. 12.
4. I corrispettivi di cui al precedente punto 1 si intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati ai punti 1, 2 e 3.
5. Il corrispettivo unitario sarà applicato ad ogni smc fatturato all'Amministrazione.
6. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, commi 3 e 4 delle Condizioni Generali, il corrispettivo unitario per le Forniture a Prezzo Variabile, di cui al precedente comma 1.1, espresso in Eurocent/smc sarà trimestralmente aggiornato come di seguito:

$$P_{VAR,i,t} = P_{FOR,t} + V_{VAR,i}$$

dove:

- $P_{VAR,i,t}$: prezzo del gas naturale, espresso in Eurocent/smc, del trimestre t-esimo, differenziato per ciascuna combinazione i -esima di Categoria d'Uso e Cluster di consumo, calcolato alla quarta cifra decimale.
- $P_{FOR,t}$: espresso in Eurocent/smc ed arrotondato alla quarta cifra decimale, è l'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'hub TTF, rilevate da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo.



- $V_{VAR,i}$: è lo spread, espresso in Eurocent/smc, offerto dal Fornitore e differenziato per ciascuna combinazione i -esima di Categoria d'Uso e Cluster di consumo.

Nel caso di cessata pubblicazione dei citati parametri di riferimento saranno individuati di comune accordo tra Consip ed il Fornitore criteri alternativi equivalenti.

7. Non è prevista l'applicazione di ulteriori oneri all'Amministrazione, a qualsiasi titolo, nel caso di:
 - a) consumi effettivi differenti da quelli stimati dall'Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura;
 - b) rapporto (α) tra volumi invernali e volumi annuali diverso da quello stimato dall'Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura;
 - c) supero della Capacità giornaliera contrattualmente impegnata.
8. Per le utenze per le quali è stato stimato nell'Ordinativo di Fornitura un consumo inferiore al consumo effettivo, il Fornitore applicherà comunque il prezzo offerto in sede di gara relativo al cluster dichiarato nell'Ordinativo di Fornitura.
9. Per le utenze per le quali è stato stimato nell'Ordinativo di Fornitura un consumo superiore al consumo effettivo, è facoltà del Fornitore applicare il prezzo offerto in sede di gara per il cluster di effettiva pertinenza.

ARTICOLO 8

FATTURAZIONE DEI CONSUMI

1. Ciascuna fattura, nel rispetto della normativa vigente, dovrà contenere il dettaglio dei singoli PdC/PdR cui si riferisce e dovrà dare evidenza separata dei relativi costi della distribuzione locale, se presenti e di ogni altro elemento costituente la fattura.
2. Relativamente ai costi di distribuzione il Fornitore, su esplicita richiesta dell'Amministrazione Contraente, dovrà produrre la documentazione attestante la loro determinazione (ad esempio, copia delle fatture del distributore locale).
3. Ciascuna fattura dovrà contenere un riferimento alla Convenzione in oggetto e dovrà essere intestata e trasmessa all'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
4. Il Fornitore s'impegna a dare esplicita ed intelligibile evidenza della tipologia di fornitura, se a Prezzo Fisso o a Prezzo Variabile, all'interno del documento di fatturazione.

ARTICOLO 9

GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA

1. Gli aspetti tecnici concernenti la consegna del gas naturale quali, a titolo esemplificativo la continuità del servizio, attengono ai rapporti tra l'Amministrazione e i gestori di Reti cui l'Amministrazione è allacciata. Pertanto tali aspetti tecnici non riguardano l'esecuzione della presente Convenzione. Il Fornitore si impegna comunque a fornire all'Amministrazione, a titolo gratuito, consulenza ed assistenza per la tutela degli interessi della stessa, connessi con eventuali pretese della medesima, nei confronti del gestore della rete e/o il distributore locale a cui è



allacciata.

2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 15 delle Condizioni Generali e all'art. 9 commi 11 e 12 dello Schema di Convenzione, in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli contratti di fornitura. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli contratti di fornitura e/o la Convenzione potranno essere risolti di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e/o da Consip S.p.A. ciascuno per quanto di propria competenza.
3. Le prestazioni contrattuali da parte del Fornitore dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella Convenzione e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Contratti di Fornitura; (b) prestare l'erogazione delle forniture oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura.
5. L'Amministrazione si obbliga a non procedere ad alcun intervento di qualsiasi natura e comunque a non manomettere impianti, apparecchi e materiali (ad es. smontaggio e rimontaggio o sostituzione di parti di impianto; manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di riparazione ecc.). L'Amministrazione si impegna altresì a non rimuovere, cancellare o comunque modificare i contrassegni apposti sugli impianti, apparecchi e materiali del Distributore Locale.
6. L'Amministrazione rimane responsabile dei consumi e di eventuali danni arrecati alle apparecchiature e di quanto altro dovuto nel caso in cui, pur provvedendo a disdire la fornitura, non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del Gruppo di Misura, e ciò sino alla effettiva chiusura del Gruppo di Misura medesimo.
7. L'Amministrazione ha l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione relativa ad anagrafica delle utenze, ivi inclusa la Categoria d'Uso, recapiti e referenti dell'Amministrazione, restando, pertanto responsabile di qualsivoglia disagio conseguente alla mancata comunicazione della variazione.
8. Il Fornitore, per ciascuna utenza, dovrà provvedere a stipulare tutti i contratti di trasporto e distribuzione e gli atti necessari per procedere all'attivazione della fornitura di gas naturale nelle tempistiche previste dal Codice di Rete del trasportatore di competenza.

ARTICOLO 10

ASSISTENZA ALLE AMMINISTRAZIONI

1. Il Fornitore, a partire dalla data di attivazione della Convenzione e fino al termine di tutti i contratti attuativi, deve mettere a disposizione delle Amministrazioni, un numero telefonico che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate (Call Center) ed un numero di fax,



dedicati alla Convenzione in oggetto, relativo alle richieste di informazione ed assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- richieste di informazioni circa la Convenzione;
- ricezione dello/gli Ordinativo/i di Fornitura;
- richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione della fornitura;
- richieste relative allo stato di attivazione della fornitura;
- richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione.

Gli orari di ricezione delle chiamate saranno, per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle ore 17.30 oppure dalle ore 9.00 alle ore 18:00.

L'aggiudicatario in fase di stipula della Convenzione ha facoltà di spostare il suddetto intervallo orario con una flessibilità di 30 minuti (in anticipo o posticipo).

2. Nel medesimo termine, il Fornitore deve comunicare un indirizzo e-mail dedicato alla Convenzione in oggetto.
3. Nel medesimo termine, il Fornitore mette a disposizione delle Amministrazioni il nominativo di un referente della Convenzione dotato di un numero telefonico, di fax ed indirizzo e-mail. La disponibilità del referente sarà indicata dal Fornitore a partire dalla data di attivazione della Convenzione.

ARTICOLO 11

VERIFICHE ISPETTIVE

1. Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel presente Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - apposite verifiche ispettive.
2. I costi di tali verifiche saranno a carico del Fornitore che dovrà corrisponderli direttamente all'Organismo di Ispezione nei tempi indicati nelle Condizioni Generali. La fattura, relativa al pagamento delle verifiche ispettive, sarà inviata da parte dell'Organismo di Ispezione anche a Consip in copia conoscenza.
3. I costi a carico del Fornitore per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive saranno pari a:
 - Euro 11.950,00 (undicimilanovecentocinquanta/00) per il Lotto 1,
 - Euro 12.550,00 (dodicimilacinquecentocinquanta/00) per il Lotto 2,
 - Euro 12.850,00 (dodicimilaottocentocinquanta/00) per il Lotto 3,
 - Euro 9.100,00 (novemilacento/00) per il Lotto 4,
 - Euro 10.000,00 (diecimila/00) per il Lotto 5,
 - Euro 7.650,00 (settemilaseicentocinquanta/00) per il Lotto 6,
 - Euro 5.350,00 (cinquemilatrecentocinquanta/00) per il Lotto 7,e comunque per un importo massimo pari allo 0,1% del fatturato risultante dalla



rendicontazione delle fatture emesse secondo quanto riportato nell'allegato al presente Capitolato tecnico *"Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni"*.

4. Per l'espletamento della suddetta attività, si farà riferimento ai livelli di servizio e agli adempimenti contrattuali indicati nel presente Capitolato e nello Schema delle Verifiche Ispettive riportato nelle pagine seguenti. Tale Schema, in sede di verifica potrà essere oggetto di ulteriori modifiche e/o integrazioni, al fine di verificare gli aspetti della fornitura e il corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la sottoscrizione della Convenzione. Le "modalità di valutazione", indicate nel suddetto Schema, sono anch'esse passibili di modifiche e/o integrazioni, compatibilmente con i livelli di servizio oggetto di indagine. Dette modalità di valutazione, ove la scala di valutazione a cinque livelli prevista nel Capitolato Tecnico non risulti applicabile, potranno essere derogate con l'utilizzo di una scala di valutazione a due livelli (conformità/non conformità grave), ad esempio anche il ritardo di un solo giorno determinerà il verificarsi della "non conformità grave".
5. Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle Pubbliche Amministrazioni che avranno effettuato Ordinativi di Fornitura; il Fornitore e l'Amministrazione Contraente dovranno, pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all'attività.
6. L'Organismo di Ispezione, su indicazioni di Consip S.p.A., effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinativi emessi a valere sulla Convenzione. Tale ciclo è il numero di giorni/uomo necessari per rendere significativa l'attività di ispezione, compatibilmente con lo "Schema delle verifiche ispettive" e l'importo massimo a disposizione per lo svolgimento delle verifiche stesse.



ALLEGATO A – SCHEMA DELLE VERIFICHE ISPETTIVE

Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza penale
A - Qualità del processo di esecuzione dell'ordine	A.1) Data di attivazione della fornitura	Il Fornitore s'impegna a fornire il gas naturale dal primo giorno solare del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dello stesso <u>entro le ore 24:00 del 15 del mese</u> , ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dello stesso <u>dopo le ore 24:00 del 15 del mese, salva diversa data concordata tra le parti.</u>	Art. 5 del Capitolato Tecnico e Art. 7 dello Schema di Convenzione	Confronto fra la data di attivazione della fornitura e la data di attivazione della fornitura prevista in Convenzione	Ordinativo di fornitura definitivo e accettato dal Fornitore e documentazione attestante la data effettiva di attivazione della fornitura proveniente dal Fornitore (ad esempio prima fattura emessa)	Conformità: corrispondenza tra la data di attivazione della fornitura confermata dal fornitore e la data di attivazione della fornitura prevista Non conformità grave: non corrispondenza tra la data di attivazione della fornitura confermata dal fornitore e la data di attivazione della fornitura prevista	Si



Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza penale
A - Qualità del processo di esecuzione dell'ordine	A.1) Verifica Quantità ordinata	Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la "Q.tà ordinata" presente nel "Riepilogo Economico" - valorizzata a Sistema dalle PA all'atto della generazione dell'Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell' <i>Allegato 1- Elenco delle utenze</i> . Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi annui stimati dei PdC/PdR per i quali viene dettagliata la richiesta l'attivazione.	Art. 6 comma 6 dello Schema di Convenzione	Confronto fra la "Q.tà ordinata" presente nel "Riepilogo Economico" valorizzata a Sistema dalle PA all'atto della generazione dell'Ordine ed il quantitativo totale richiesto nell' <i>Allegato 1- Elenco delle utenze</i> .	Ordinativo di fornitura definitivo e accettato dal Fornitore ed <i>Allegato 1 - Elenco delle utenze</i> .	Conformità: corrispondenza tra la "Q.tà ordinata" presente nel "Riepilogo Economico" ed il quantitativo totale richiesto nell' <i>Allegato 1- Elenco delle utenze</i> . Non conformità grave: non corrispondenza tra "Q.tà ordinata" presente nel "Riepilogo Economico" ed il quantitativo totale richiesto nell' <i>Allegato 1- Elenco delle utenze</i> .	No



Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza penale
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.1) Fatturazione	Verificare la conformità della fatturazione in termini di correttezza tra il Prezzo Fisso/Prezzo Variabile, eventualmente aggiornato come previsto in Convenzione, e quello applicato in fattura calcolato come previsto all'articolo 7, del Capitolato Tecnico.	Art. 7 del Capitolato Tecnico e Art. 9 dello Schema di Convenzione	Confronto per le Forniture a Prezzo Fisso/Prezzo Variabile eventualmente aggiornato come previsto in Convenzione, ed il prezzo applicato in fattura.	Allegato "C" alla Convenzione (Corrispettivi); corrispettivi riportati sul sito www.acquistinretepa.it aggiornati come previsto in Convenzione; fatture emesse	Conformità: corrispondenza tra il prezzo previsto in Convenzione e quello applicato in fattura. Non conformità grave: non corrispondenza tra il prezzo previsto in Convenzione e quello applicato in fattura.	No
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.2) Comunicazione di scadenza dei contratti attuativi	Il Fornitore comunica ad ogni Amministrazione, <u>tre mesi prima della scadenza dei Contratti di fornitura</u> , anche unitamente al documento di fatturazione, la data di scadenza del relativo Contratto di fornitura.	Art. 6, comma 2 dello Schema di Convenzione	Verifica invio della comunicazione di scadenza del Contratto entro la tempistica prevista	Comunicazione data di scadenza Contratto inviata dal Fornitore	Conformità: invio della comunicazione entro la tempistica prevista. Non conformità grave: mancato invio o invio della comunicazione fuori la tempistica prevista.	Si



Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza penale
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.3) Riferimento alla Convenzione	Ciascuna fattura dovrà contenere un riferimento alla Convenzione in oggetto	Art. 8, comma 3 del Capitolato Tecnico	Verifica in fattura della presenza di un riferimento alla Convenzione	Fattura emessa dal Fornitore	Conformità: presenza nella fattura del riferimento alla Convenzione Non conformità grave: Assenza nella fattura del riferimento alla Convenzione.	No
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.4) Riferimento al tipo fornitura: Fornitura a Prezzo Fisso o a Prezzo Variabile	Ciascuna fattura dovrà contenere un riferimento al tipo di fornitura acquistata	Art.8, comma 4 del Capitolato Tecnico	Verifica in fattura della presenza di un riferimento al tipo di Prodotto: Prezzo Fisso o Prezzo Variabile	Fattura emessa dal Fornitore	Conformità: presenza nella fattura del riferimento al prodotto di riferimento Non conformità grave: assenza nella fattura del riferimento al prodotto di riferimento	No



Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza penale
D - Qualità del call center del fornitore	D.1) Call Center	Verificare gli orari di ricezione delle chiamate: per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30	Art. 10 del Capitolato Tecnico	Verifica attraverso una campagna di 100 telefonate in BLIND TEST ripartite in orari differenti di differenti giornate lavorative	n.a.	Conformità: gli orari del call center sono rispettati. Conformità con osservazioni: gli orari di disponibilità del call center non sono rispettati fino al 10% delle telefonate. Non conformità lieve: gli orari di disponibilità del call center non sono rispettati fino al 20% delle telefonate. Non conformità importante: gli orari di disponibilità del call center non sono rispettati fino al 30% delle telefonate. Non conformità grave: gli orari del call center	NO



Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza penale
						non sono rispettati per oltre il 30% delle telefonate.	



ARTICOLO 12

RICHIESTE DI NUOVI ALLACCI ALLA RETE

1. La richiesta di nuovi allacci alla Rete avviene mediante invio da parte delle Amministrazioni dell'Ordinativo di Fornitura di un apposito ordinativo di fornitura dedicato ai nuovi allacci.
2. Per ogni richiesta di nuovo allaccio, gli Ordinativi di Fornitura devono essere inviati dalle Amministrazioni con l'indicazione della potenza richiesta (kW) unitamente alla miglior stima del consumo di 12 mesi, secondo il dettaglio di cui all'Allegato 1 (obbligatorio all'ODA) – *Elenco delle utenze*.
3. Successivamente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura, al fine di perfezionare il suddetto allaccio, le Amministrazioni sono tenute a compilare e trasmettere l'eventuale documentazione integrativa richiesta dal Fornitore. Tra gli adempimenti obbligatori è incluso il pagamento del preventivo emesso dal Distributore Locale, entro il termine di validità dello stesso. Le Amministrazioni, ai fini del buon esito del suddetto allaccio, sono altresì tenute ad effettuare gli eventuali interventi che il Fornitore o il gestore della Rete richieda.
4. L'effettiva data di attivazione della fornitura è subordinata al buon esito degli adempimenti di cui al precedente comma. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni eventuale variazione della Data di attivazione della fornitura.
5. Qualora per cause imputabili all'Amministrazione non si concludano gli adempimenti di cui al precedente comma 3, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto, relativo ai nuovi allacci, s'intenderà risolto di diritto.
6. Le forniture, avviate al termine della realizzazione nuovi allacci alla Rete, hanno una durata di 12 mesi e sono a Prezzo Variabile.
7. È facoltà dell'Amministrazione richiedere che la scadenza delle forniture di cui al comma 6, venga allineata a quella di precedenti contratti attuativi attivi, nell'ambito della medesima convenzione.
8. Sono a carico dell'Amministrazione tutti i costi addebitati dal distributore locale per la realizzazione del nuovo allaccio. Inoltre l'Amministrazione è tenuta a versare al Fornitore un contributo per la gestione amministrativa della pratica di nuovo allaccio pari a Euro 26,48.

ARTICOLO 13

FLUSSO DATAMART

1. Il Fornitore si impegna a fornire a Consip S.p.A. alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A.. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti da Consip S.p.A., le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono riportati nell'Allegato "*Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni*".

Lotto 1: Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria	Fornitore: Estra Energie S.r.l.
Lotto 2: Lombardia, Trentino Alto Adige	Fornitore: Soenergy S.r.l.
Lotto 3: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna	Fornitore: Soenergy S.r.l.
Lotto 4: Toscana, Umbria, Marche	Fornitore: Estra Energie S.r.l.
Lotto 5: Lazio, Abruzzo, Molise	Fornitore: Estra Energie S.r.l.
Lotto 6: Campania, Puglia, Basilicata	Fornitore: Estra Energie S.r.l.
Lotto 7: Calabria, Sicilia	Fornitore: Energetic S.p.A.
spread e sconti offerti	valorizzazione prezzo fisso prezzo fisso - corrispetti
indice di aggiornamento prezzo variabile	prezzo variabile - corrispettivi

Sono totalmente a carico dell'Amministrazione:

- il Servizio di Distribuzione ed eventuali relativi oneri;
- le componenti tariffarie:
 - ϕ di cui alla deliberazione 514/2013 dell'ARERA e s.m.i.;
 - SD di cui alla deliberazione n. 29/11 dell'ARERA e s.m.i.;
- i corrispettivi unitari variabili:
 - CRVI di cui alla deliberazione n. 60/15 dell'ARERA e s.m.i.;
 - CVFG di cui alla deliberazione n. 92/08 dell'ARERA e s.m.i.;
 - CRVOS di cui alla deliberazione n. 60/15 dell'ARERA e s.m.i.;
 - CRVBL di cui alla deliberazione n. 60/15 dell'ARERA e s.m.i.;
 - CRVST di cui alla deliberazione n. 782/17 dell'ARERA e s.m.i.;
- per i PdC (c.d. diretti) le componenti tariffarie:
 - GST, RET, di cui alla deliberazione n. 93/10 dell'ARERA e s.m.i.;
 - UG3T di cui alla deliberazione n. 134/14 dell'ARERA e s.m.i.;
- le Imposte e le Addizionali
- per la sola Categoria d'Uso Autotrazione, il contributo gestione fondo bombole metano (GFBM)

Si segnala che il presente configuratore rappresenta un mero strumento di ausilio diretto a fornire delle indicazioni di massima in ordine al possibile utilizzo della Convenzione da relazione a sue specifiche esigenze. Consip S.p.A. ed il M.E.F. non assumono pertanto responsabilità alcuna in ordine ad eventuali errori/inesattezze contenuti nel software e/o nel 1 che compongono il configuratore, ovvero anche ad eventuali errori nell'utilizzo di detti strumenti. Restano ferme tutte le condizioni contenute nella Convenzione e relativi allegati, esame, pertanto, si rinvia integralmente.



ttivi

*parte della singola P.A. in
foglio elettronico di calcolo
alla cui attenta lettura ed*

Lotto 1 - Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria

Lotto 2 - Lombardia, Trentino Alto Adige

Lotto 3 - Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna

Lotto 4 - Toscana, Umbria, Marche

Lotto 5 - Lazio, Abruzzo, Molise

Lotto 6 - Campania, Puglia, Basilicata

Lotto 7 - Calabria, Sicilia

Categorie d'uso come definite nella Tabella n. 1 del TISG:

- C1 = riscaldamento
- C2 = uso cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria
- C3 = riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione acs
- C4 = uso condizionamento
- C5 = uso condizionamento + riscaldamento
- T1 = uso tecnologico
- T2 = uso tecnologico + riscaldamento

N.B.: Tutti i valori sono espressi in Eurocent/sm

PREZZO VARIABILE

Categorie d'uso termiche (C1; C3; C5; T2)

<= 200.000 smc	> 200.000 smc
V _{VAR1}	V _{VAR2}
4,45	3,20
6,20	6,20
6,36	1,60
4,10	4,00
4,08	4,63
5,89	5,39
6,50	5,70

IC.

uratore corrispettivi per la fornitura di Gas Naturale 10^a edizione

Spread e sconto offerti

E	PREZZO FISSO
Categorie d'uso NON termiche (C2; C4; T1; autotrazione)	TUTTE le Categorie d'uso
V _{VAR3}	V _{FIX}
2,10	4,45
1,52	0,48
1,57	1,98
4,24	4,55
4,23	4,23
4,91	5,00
3,80	5,70

**SCONTO
PA VIRTUOSE**

0,50

0,01

0,01



1,90

1,50

1,50


1,50

[torna al SOMMARIO](#)



dove:

- $P_{VAR,i,t}$: prezzo del gas naturale, espresso in Eur Categoria d'Uso e Cluster di consumo, calcolato all'In fattura il suddetto prezzo viene adeguato in percentuale del singolo PdC/PdR.
- $P_{FOR,t}$: espresso in Eurocent/smc, è l'elemento a cui si riferisce la media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali riferite al secondo mese solare antecedente il t
- $V_{VAR,i}$: è lo spread, espresso in Eurocent/smc, offerto per il Cluster di consumo.



L'INDICE: LA FORMULA

$$P_{VAR,i,t} = P_{FOR,t} + V_{VAR,i}$$

cent/smc, del trimestre t-esimo, differenziato per ciascuna combinazione *i*-esima di a quarta cifra decimale; il prezzo si riferisce al PCS di riferimento del Capitolato Tecnico. porzione al PCS Convenzionale vigente nel periodo di prelievo nell'ambito di pertinenza

apertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla ali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'hub TTF, rilevate da ICIS-Heren con trimestre t-esimo.


arto dal Fornitore e differenziato per ciascuna combinazione *i*-esima di Categoria d'Uso e

[torna al SOMMARIO](#)

	$P_{FOR,t}$
gen-17	18,9478
feb-17	18,9478
mar-17	18,9478
apr-17	18,9038
mag-17	18,9038
giu-17	18,9038
lug-17	16,4653
ago-17	16,4653
set-17	16,4653
ott-17	17,4661
nov-17	17,4661
dic-17	17,4661
gen-18	20,5732
feb-18	20,5732
mar-18	20,5732
apr-18	17,8753
mag-18	17,8753
giu-18	17,8753
lug-18	22,8543
ago-18	22,8543
set-18	22,8543

ago-18

set-18






var %

- 0,0%
- 0,0%
- 0,2%
- 0,0%
- 0,0%
- 12,9%
- 0,0%
- 0,0%
- 6,1%
- 0,0%
- 0,0%
- 17,8%
- 0,0%
- 0,0%
- 13,1%
- 0,0%
- 0,0%

- 27,9%**
- 0,0%**

- 0,0%**

CATEGORIA D'USO TERMICA		
Mese di attivazione	$P_{T,m}$	Valido per
giu-17	18,1894	1 giugno 2017
lug-17	17,9602	1 luglio 2017
ago-17	17,7128	1 agosto 2017
set-17	17,3398	1 settembre 2017
ott-17	16,9635	1 ottobre 2017
nov-17	17,2729	1 novembre 2017
dic-17	18,3535	1 dicembre 2017
gen-18	18,5976	1 gennaio 2018
feb-18	19,4690	1 febbraio 2018
mar-18	19,5871	1 marzo 2018
apr-18	19,9271	1 aprile 2018
mag-18	18,5571	1 maggio 2018
giu-18	19,1566	1 giugno 2018
lug-18	20,2065	1 luglio 2018
ago-18	22,5041	1 agosto 2018
set-18	23,0106	1 settembre 2018
ott-18	23,7363	1 ottobre 2018
nov-18	24,1175	1 novembre 2018



LA FORMULA

$$P_{FIX,T,m} = P_{T,m} + V_{FIX}$$

dove:

- $P_{FIX,T,m}$: espresso in Eurocent/smc e calcolato alla quarta cifra decimale, è il prezzo fisso ed invariabile per tutta la Delivery a decorrere dalla m -esima Data di Attivazione nella tabella di cui all'art. 2, lett. g) del presente Capitolato); il prezzo si riferisce al Capitolato Tecnico. In fattura il suddetto prezzo viene adeguato in proporzione al periodo di prelievo nell'ambito di pertinenza del singolo PdC/PdR.

- $P_{T,m}$: espresso in Eurocent/smc e arrotondato alla quarta cifra decimale, è l'elemento di approvvigionamento del gas naturale, che rimarrà fisso ed invariabile per tutta la m -esima Data di Attivazione della Delivery (indicata nella tabella di cui all'art. 2, lett. g) del presente Capitolato). Il valore di $P_{T,m}$ per ciascuna Delivery, è calcolato mediante l'applicazione della seguente formula:

$$P_{T,m} = 0,4 P_{Q1} + 0,1 P_{Q2} + 0,1 P_{Q3} + 0,4 P_{Q4}$$


dove P_{Q1} , P_{Q2} , P_{Q3} , P_{Q4} sono espressi in Eurocent/smc ed arrotondati alla quarta cifra decimale, e rappresentano le medie aritmetiche delle quotazioni giornaliere "Offer" dei 4 Quarter di riferimento della m -esima Data di Attivazione della Delivery (tabella di cui all'art. 2, lett. g) del presente Capitolato) - rilevate, da ICIS-Heren, nei primi 15 giorni solari del terzo mese antecedente l'Attivazione della Delivery e pubblicate sull'"Heren European Spot Gas Markets Assessment" del Market Netherlands;

- V_{FIX} : è lo spread, espresso in Eurocent/smc, offerto dal Fornitore.

Le quotazioni giornaliere dei Quarter, pubblicate in Euro/MWh sull'"Heren European Spot Gas Markets Assessment" del Market Netherlands, convertite in Eurocent/smc, al PCS di riferimento del seguente capitolato, utilizzando la seguente conversione: 1 Euro/MWh = 1,058333 Eurocent/smc.

le forniture da... al...

- 2017 - 31 maggio 2018
- 2017 - 30 giugno 2018
- 2017 - 31 luglio 2018
- 2017 - 31 agosto 2018
- 2017 - 30 settembre 2018
- 2017 - 31 ottobre 2018
- 2017 - 30 novembre 2018
- 2018 - 31 dicembre 2018
- 2018 - 31 gennaio 2019
- 2018 - 28 febbraio 2019
- 2018 - 31 marzo 2019
- 2018 - 30 aprile 2019
- 2018 - 31 maggio 2019
- 2018 - 30 giugno 2019
- 2018 - 31 luglio 2019
- 2018 - 31 agosto 2019
- 2018 - 30 settembre 2019
- 2018 - 31 ottobre 2019**




del gas naturale che rimarrà
zione della Delivery (indicata
ce al PCS di riferimento del
CS Convenzionale vigente nel

ento a copertura dei costi di
Delivery a decorrere dalla *m*-
. g) del presente Capitolato).
uente formula:

fra decimale, sono le medie
lla Delivery - identificati in
rt. 2, lett. g) del presente
ecedente la *m*-esima data di
nel prospetto "TTF Price

n Spot Gas Markets, saranno
zando il seguente fattore di

CATEGORIA D'USO NON TERMICA		
Mese di attivazione	$P_{NT,m}$	Valido per le forniture
giu-17	17,8329	1 giugno 2017 - 31 magg
lug-17	17,6044	1 luglio 2017 - 30 giugn
ago-17	17,3283	1 agosto 2017 - 31 lugli
set-17	16,9989	1 settembre 2017 - 31 agc
ott-17	16,6654	1 ottobre 2017 - 30 setterr
nov-17	16,9742	1 novembre 2017 - 31 ottc
dic-17	17,9400	1 dicembre 2017 - 30 novei
gen-18	18,1412	1 gennaio 2018 - 31 dicern
feb-18	18,9899	1 febbraio 2018 - 31 genn
mar-18	19,1552	1 marzo 2018 - 28 febbra
apr-18	19,4528	1 aprile 2018 - 31 marza
mag-18	18,1655	1 maggio 2018 - 30 apri
giu-18	18,6092	1 giugno 2018 - 31 magg
lug-18	19,6615	1 luglio 2018 - 30 giugn
ago-18	21,8949	1 agosto 2018 - 31 lugli
set-18	21,8781	1 settembre 2018 - 31 agc
ott-18	22,7806	1 ottobre 2018 - 30 setterr
nov-18	23,1065	1 novembre 2018 - 31 ott



LA FORMULA

$$P_{FIX,NT,m} = P_{NT,m} + V_{FIX}$$

dove:

- $P_{FIX,NT,m}$: espresso in Eurocent/smc e calcolato alla quarta cifra decimale, è il prezzo del gas che rimarrà fisso ed invariabile per tutta la Delivery a decorrere dalla m -esima Data di Attivazione (indicata nella tabella di cui all'art. 2, lett. g) del presente Capitolato); il prezzo si riferisce al PCS del Capitolato Tecnico. In fattura il suddetto prezzo viene adeguato in proporzione al PCS Conver nel periodo di prelievo nell'ambito di pertinenza del singolo PdC/PdR.

- $P_{NT,m}$: espresso in Eurocent/smc e arrotondato alla quarta cifra decimale, è l'elemento a coprire l'approvvigionamento del gas naturale, che rimarrà fisso ed invariabile per tutta la Delivery a decorrere dalla m -esima Data di Attivazione della Delivery (indicata nella tabella di cui all'art. 2, lett. g) del presente Capitolato). Il valore di $P_{NT,m}$ per ciascuna Delivery, è calcolato mediante l'applicazione della seguente formula:

$$P_{NT,m} = 0,25 P_{Q1} + 0,25 P_{Q2} + 0,25 P_{Q3} + 0,25 P_{Q4}$$

dove P_{Q1} , P_{Q2} , P_{Q3} , P_{Q4} sono espressi in Eurocent/smc ed arrotondati alla quarta cifra decimale e rappresentano le medie aritmetiche delle quotazioni giornaliere "Offer" dei 4 Quarter di riferimento della Delivery a decorrere dalla m -esima Data di Attivazione della Delivery (tabella di cui all'art. 2, lett. g) del presente Capitolato) - rilevate, da ICIS-Heren, nei primi 15 giorni solari del terzo mese antecedente la Data di Attivazione della Delivery e pubblicate sull'Herem European Spot Gas Markets nel prospetto "Assessment" del Market Netherlands;


- V_{FIX} : è lo spread, espresso in Eurocent/smc, offerto dal Fornitore.

Le quotazioni giornaliere dei Quarter, pubblicate in Euro/MWh sull'Herem European Spot Gas Markets, sono convertite in Eurocent/smc, al PCS di riferimento del seguente capitolato, utilizzando il seguente fattore di conversione: 1 Euro/MWh = 1,058333 Eurocent/smc.

da... al...

[torna al SOMMARIO](#)

- glio 2018
- o 2018
- o 2018
- osto 2018
- bre 2018
- bre 2018
- mbre 2018
- bre 2018
- naio 2019
- io 2019
- o 2019
- le 2019
- glio 2019
- o 2019
- o 2019
- osto 2019
- bre 2019
- obre 2019**



3 nov-18



as naturale che
e della Delivery
IS di riferimento
nazionale vigente

tura dei costi di
correre dalla m-
nte Capitolato).
a:

, sono le medie
- identificati in
g) del presente
n-esima data di
tto "TTF Price

larkets, saranno
ente fattore di

Sconto <i>PA Virtuose</i> Lotto n. 1	S = 0,5 €cent/smc
Sconto <i>PA Virtuose</i> Lotti nn. 2 e 3	S = 0,1 €cent/smc
Sconto <i>PA Virtuose</i> Lotto n. 4	S = 1,90 €cent/smc
Sconto <i>PA Virtuose</i> Lotti nn. 5, 6	S = 1,50 €cent/smc
Sconto <i>PA Virtuose</i> Lotti n. 7	S = 1,50 €cent/smc

Lotto 1 - Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria
Lotto 2 - Lombardia, Trentino Alto Adige
Lotto 3 - Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
Lotto 4 - Toscana, Umbria, Marche
Lotto 5 - Lazio, Abruzzo, Molise
Lotto 6 - Campania, Puglia, Basilicata
Lotto 7 - Calabria, Sicilia

Lotto 1 - Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria
Lotto 2 - Lombardia, Trentino Alto Adige
Lotto 3 - Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
Lotto 4 - Toscana, Umbria, Marche
Lotto 5 - Lazio, Abruzzo, Molise
Lotto 6 - Campania, Puglia, Basilicata
Lotto 7 - Calabria, Sicilia

Categorie d'uso come definite nella Tabella n. 1 del TISG:
• C1 = riscaldamento
• C2 = uso cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria
• C3 = riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione acs
• C4 = uso condizionamento
• C5 = uso condizionamento + riscaldamento
• T1 = uso tecnologico

• T2 = uso tecnologico + riscaldamento

N.B.: Tutti i valori sono espressi in Eurocent/sr

I TRIMESTRE 2018		
Categorie d'uso termiche (C1: C3: C5: T2)		Categorie d'uso NON termiche (C2: C4: T1: autotrazione)
<= 200.000 smc	> 200.000 smc	
25,0232	23,7732	22,6732
26,7732	26,7732	22,0932
26,9332	22,1732	22,1432
24,6732	24,5732	24,8132
24,6532	25,2032	24,8032
26,4632	25,9632	25,4832
27,0732	26,2732	24,3732

III TRIMESTRE 2018		
Categorie d'uso termiche (C1: C3: C5: T2)		Categorie d'uso NON termiche (C2: C4: T1: autotrazione)
<= 200.000 smc	> 200.000 smc	
27,3043	26,0543	24,9543
29,0543	29,0543	24,3743
29,2143	24,4543	24,4243
26,9543	26,8543	27,0943
26,9343	27,4843	27,0843
28,7443	28,2443	27,7643
29,3543	28,5543	26,6543



nc.

vi per la fornitura di Gas Naturale 10^a edizione

O VARIABILE - Corrispettivi

II TRIMESTRE 2018		
Categorie d'uso termiche (C1: C3: C5: T2)		Categorie d'uso NON termiche (C2: C4: T1: autotrazione)
<= 200.000 smc	> 200.000 smc	
22,3253	21,0753	19,9753
24,0753	24,0753	19,3953
24,2353	19,4753	19,4453
21,9753	21,8753	22,1153
21,9553	22,5053	22,1053
23,7653	23,2653	22,7853
24,3753	23,5753	21,6753



[*torna al SOMMARIO*](#)

Sconto PA Virtuose Lotto n. 1	S = 0,5 €cent/smc
Sconto PA Virtuose Lotti nn. 2 e 3	S = 0,1 €cent/smc
Sconto PA Virtuose Lotto n. 4	S = 1,90 €cent/smc
Sconto PA Virtuose Lotti nn. 5, 6	S = 1,50 €cent/smc
Sconto PA Virtuose Lotti n. 7	S = 1,50 €cent/smc

Acquistabile fino al:

Valido per le forniture da... al...

Lotto 1 - Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria
Lotto 2 - Lombardia, Trentino Alto Adige
Lotto 3 - Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
Lotto 4 - Toscana, Umbria, Marche
Lotto 5 - Lazio, Abruzzo, Molise
Lotto 6 - Campania, Puglia, Basilicata
Lotto 7 - Calabria, Sicilia

Acquistabile fino al:

Valido per le forniture da... al...

Lotto 1 - Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria
Lotto 2 - Lombardia, Trentino Alto Adige
Lotto 3 - Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
Lotto 4 - Toscana, Umbria, Marche
Lotto 5 - Lazio, Abruzzo, Molise
Lotto 6 - Campania, Puglia, Basilicata
Lotto 7 - Calabria, Sicilia

Acquistabile fino al:

Valido per le forniture da... al...

Lotto 1 - Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria
Lotto 2 - Lombardia, Trentino Alto Adige
Lotto 3 - Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
Lotto 4 - Toscana, Umbria, Marche
Lotto 5 - Lazio, Abruzzo, Molise
Lotto 6 - Campania, Puglia, Basilicata
Lotto 7 - Calabria, Sicilia

Categorie d'uso come definite nella Tabella n. 1 del TISG:
--

- | |
|--|
| • C1 = riscaldamento |
| • C2 = uso cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria |
| • C3 = riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione acs |
| • C4 = uso condizionamento |
| • C5 = uso condizionamento + riscaldamento |
| • T1 = uso tecnologico |
| • T2 = uso tecnologico + riscaldamento |

N.B.: Tutti i valori sono espressi in Eurocent/smc.

15 febbraio 2018	
<i>1 aprile 2018 - 30 marzo 2019</i>	
Categorie d'uso termiche (C1; C3; C5; T2)	Categorie d'uso NON termiche (C2; C4; T1; autotrazione)
24,3771	23,9028
20,4071	19,9328
21,9071	21,4328
24,4771	24,0028
24,1571	23,6828
24,9271	24,4528
25,6271	25,1528

15 maggio 2018	
<i>1 luglio 2018 - 30 giugno 2019</i>	
Categorie d'uso termiche (C1; C3; C5; T2)	Categorie d'uso NON termiche (C2; C4; T1; autotrazione)
24,6565	24,1115
20,6865	20,1415
22,1865	21,6415
24,7565	24,2115
24,4365	23,8915
25,2065	24,6615
25,9065	25,3615

15 agosto 2018	
<i>1 ottobre 2018 - 30 settembre 2019</i>	
Categorie d'uso termiche (C1; C3; C5; T2)	Categorie d'uso NON termiche (C2; C4; T1; autotrazione)
28,1863	27,2306
24,2163	23,2606
25,7163	24,7606
28,2863	27,3306
27,9663	27,0106
28,7363	27,7806
29,4363	28,4806

ivi per la fornitura di Gas Naturale 10^a edizione

MEZZO FISSO - Corrispettivi

15 marzo 2018	
<i>1 maggio 2018 - 30 aprile 2019</i>	
Categorie d'uso termiche (C1: C3: C5: T2)	Categorie d'uso NON termiche (C2; C4: T1: autotrazione)
23,0071	22,6155
19,0371	18,6455
20,5371	20,1455
23,1071	22,7155
22,7871	22,3955
23,5571	23,1655
24,2571	23,8655

15 giugno 2018	
<i>1 agosto 2018 - 31 luglio 2019</i>	
Categorie d'uso termiche (C1: C3: C5: T2)	Categorie d'uso NON termiche (C2; C4: T1: autotrazione)
26,9541	26,3449
22,9841	22,3749
24,4841	23,8749
27,0541	26,4449
26,7341	26,1249
27,5041	26,8949
28,2041	27,5949

15 settembre 2018	
<i>1 novembre 2018 - 31 ottobre 2019</i>	
Categorie d'uso termiche (C1: C3: C5: T2)	Categorie d'uso NON termiche (C2; C4: T1: autotrazione)
28,5675	27,5565
24,5975	23,5865
26,0975	25,0865
28,6675	27,6565
28,3475	27,3365
29,1175	28,1065
29,8175	28,8065

[torna al SOMMARIO](#)

15 aprile 2018	
<i>1 giugno 2018 - 31 maggio 2019</i>	
Categorie d'uso termiche (C1; C3; C5; T2)	Categorie d'uso NON termiche (C2; C4; T1; autotrazione)
23,6066	23,0592
19,6366	19,0892
21,1366	20,5892
23,7066	23,1592
23,3866	22,8392
24,1566	23,6092
24,8566	24,3092

15 luglio 2018	
<i>1 settembre 2018 - 31 agosto 2019</i>	
Categorie d'uso termiche (C1; C3; C5; T2)	Categorie d'uso NON termiche (C2; C4; T1; autotrazione)
27,4606	26,3281
23,4906	22,3581
24,9906	23,8581
27,5606	26,4281
27,2406	26,1081
28,0106	26,8781
28,7106	27,5781

PUNTO DI RICONSEGNA (PDR)	DATA DI ATTIVAZIONE RICHIESTA [scegliere da menù a tendina]	QUANTITA' ORDINATA (Consumo Contrattuale Stimato)	DISTRIBU TORE LOCALE [scegliere da menù a tendina]	ATTUALE FORNITORE [scegliere da menù a tendina]
1544100000155	1° ottobre 2018	10	IRETI SPA	SOENERGY S.R.L.
15441000046842	1° ottobre 2018	1200	IRETI SPA	SOENERGY S.R.L.
15441000048355	1° ottobre 2018	19000	IRETI SPA	SOENERGY S.R.L.
15441000050907	1° ottobre 2018	2200	IRETI SPA	SOENERGY S.R.L.
15441000051033	1° ottobre 2018	1200	IRETI SPA	SOENERGY S.R.L.
15441000060074	1° ottobre 2018	2100	IRETI SPA	SOENERGY S.R.L.
15441000075999	1° ottobre 2018	10	IRETI SPA	SOENERGY S.R.L.
15441000076038	1° ottobre 2018	10	IRETI SPA	SOENERGY S.R.L.
15441000078138	1° ottobre 2018	10	IRETI SPA	SOENERGY S.R.L.
15441000080076	1° ottobre 2018	10	IRETI SPA	SOENERGY S.R.L.
15441000080451	1° ottobre 2018	40	IRETI SPA	SOENERGY S.R.L.
15441000084849	1° ottobre 2018	800	IRETI SPA	SOENERGY S.R.L.
15441000088210	1° ottobre 2018	10	IRETI SPA	SOENERGY S.R.L.
15441000090943	1° ottobre 2018	10	IRETI SPA	SOENERGY S.R.L.
15441000093628	1° ottobre 2018	500	IRETI SPA	SOENERGY S.R.L.
15441000095039	1° ottobre 2018	20	IRETI SPA	SOENERGY S.R.L.
15441000100246	1° ottobre 2018	20	IRETI SPA	SOENERGY S.R.L.
15441000100375	1° ottobre 2018	10	IRETI SPA	SOENERGY S.R.L.
15441000101111	1° ottobre 2018	10	IRETI SPA	SOENERGY S.R.L.
15441000101230	1° ottobre 2018	10	IRETI SPA	SOENERGY S.R.L.
15441000101424	1° ottobre 2018	40	IRETI SPA	SOENERGY S.R.L.
15441000118989	1° ottobre 2018	11300	IRETI SPA	SOENERGY S.R.L.
15441000128004	1° ottobre 2018	4800	IRETI SPA	SOENERGY S.R.L.
15441000131183	1° ottobre 2018	10	IRETI SPA	SOENERGY S.R.L.
15441000133467	1° ottobre 2018	2000	IRETI SPA	SOENERGY S.R.L.
15441000134104	1° ottobre 2018	2800	IRETI SPA	SOENERGY S.R.L.
15441000135964	1° ottobre 2018	2500	IRETI SPA	SOENERGY S.R.L.
15441000157963	1° ottobre 2018	1500	IRETI SPA	SOENERGY S.R.L.
15441000177916	1° ottobre 2018	5000	IRETI SPA	SOENERGY S.R.L.
15441000179643	1° ottobre 2018	1200	IRETI SPA	SOENERGY S.R.L.
15441000192547	1° ottobre 2018	1300	IRETI SPA	SOENERGY S.R.L.
15441000193442	1° ottobre 2018	300	IRETI SPA	SOENERGY S.R.L.
15441000196419	1° ottobre 2018	1900	IRETI SPA	SOENERGY S.R.L.
15441000196420	1° ottobre 2018	900	IRETI SPA	SOENERGY S.R.L.
15441000197780	1° ottobre 2018	1700	IRETI SPA	SOENERGY S.R.L.
15441000209864	1° ottobre 2018	3500	IRETI SPA	SOENERGY S.R.L.
15441000210657	1° ottobre 2018	1600	IRETI SPA	SOENERGY S.R.L.
15441000218391	1° ottobre 2018	8100	IRETI SPA	SOENERGY S.R.L.
15441000218392	1° ottobre 2018	6500	IRETI SPA	SOENERGY S.R.L.
15441000235130	1° ottobre 2018	3600	IRETI SPA	SOENERGY S.R.L.
15441000237170	1° ottobre 2018	900	IRETI SPA	SOENERGY S.R.L.
15441000248731	1° ottobre 2018	3800	IRETI SPA	SOENERGY S.R.L.
15441000251365	1° ottobre 2018	5500	IRETI SPA	SOENERGY S.R.L.
15441000287418	1° ottobre 2018	600	IRETI SPA	SOENERGY S.R.L.
15441000188108	1° ottobre 2018	900	IRETI SPA	SOENERGY S.R.L.

MERCATO DI PROVENIEN ZA	CODICE RE.MI. [scegliere da menù a tendina]
Libero	34619500
Libero	34618800
Libero	34624200
Libero	34624200
Libero	34617500
Libero	34617500
Libero	34618800
Libero	34617700
Libero	34618800
Libero	34624200
Libero	34618201
Libero	34617500
Libero	34619500
Libero	34619500
Libero	34624200
Libero	34618800
Libero	34618800
Libero	34618500

USO

(tipo di uso del gas)

[scegliere da menù a tendina]

T2-1 - Uso tecnologico + riscaldamento - 7 giorni
C3 - Riscaldamento + Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
C1 - Riscaldamento
C3 - Riscaldamento + Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
C3 - Riscaldamento + Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
T2-1 - Uso tecnologico + riscaldamento - 7 giorni
T2-1 - Uso tecnologico + riscaldamento - 7 giorni
T2-1 - Uso tecnologico + riscaldamento - 7 giorni
T2-1 - Uso tecnologico + riscaldamento - 7 giorni
T2-1 - Uso tecnologico + riscaldamento - 7 giorni
T2-1 - Uso tecnologico + riscaldamento - 7 giorni
T2-1 - Uso tecnologico + riscaldamento - 7 giorni
T2-1 - Uso tecnologico + riscaldamento - 7 giorni
T2-1 - Uso tecnologico + riscaldamento - 7 giorni
T2-1 - Uso tecnologico + riscaldamento - 7 giorni
C3 - Riscaldamento + Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
T2-1 - Uso tecnologico + riscaldamento - 7 giorni
T2-1 - Uso tecnologico + riscaldamento - 7 giorni
T2-1 - Uso tecnologico + riscaldamento - 7 giorni
T2-1 - Uso tecnologico + riscaldamento - 7 giorni
T2-1 - Uso tecnologico + riscaldamento - 7 giorni
T2-1 - Uso tecnologico + riscaldamento - 7 giorni
C1 - Riscaldamento
C1 - Riscaldamento
C2 - Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
C3 - Riscaldamento + Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
C3 - Riscaldamento + Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
C3 - Riscaldamento + Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
C3 - Riscaldamento + Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
C3 - Riscaldamento + Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
C3 - Riscaldamento + Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
T2-1 - Uso tecnologico + riscaldamento - 7 giorni
C3 - Riscaldamento + Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
C3 - Riscaldamento + Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
C3 - Riscaldamento + Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
C3 - Riscaldamento + Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
C3 - Riscaldamento + Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
C3 - Riscaldamento + Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
C3 - Riscaldamento + Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
T2-1 - Uso tecnologico + riscaldamento - 7 giorni
C1 - Riscaldamento
C1 - Riscaldamento
C3 - Riscaldamento + Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
C3 - Riscaldamento + Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
C1 - Riscaldamento
T2-1 - Uso tecnologico + riscaldamento - 7 giorni
C1 - Riscaldamento

APPLICAZIONE ACCISE	TOPONIMO	INDIRIZZO	N. CIVICO
Ordinarie	VIA	REPUBBLICA	41
Ordinarie	VIA	F.LLI ROSSELLI	41/1
Ordinarie	VIA	F.LLI ROSSELLI	41/2
Ordinarie	VIA	F.LLI ROSSELLI	41
Ordinarie	VIA	F.LLI ROSSELLI	41/B
Ordinarie	VIA	F.LLI ROSSELLI	41
Ordinarie	VIA	IMPASTATO	5
Ordinarie	VIA	IMPASTATO	5
Ordinarie	VIA	PRATI	2
Ordinarie	VIA	ROMA	13
Ordinarie	VIA	F.LLI ROSSELLI	41/1
Ordinarie	VIA	F.LLI ROSSELLI	41
Ordinarie	VIA	FILIPPO RE	8
Ordinarie	VIA	FRANCHETTI	3
Ordinarie	CORSO	GARIBALDI	29
Ordinarie	VIA	B. PASCAL	81
Ordinarie	VIA	MAKALLE'	4
Ordinarie	VIA	MAKALLE'	12
Ordinarie	VIA	MAKALLE'	14
Ordinarie	VIA	MAKALLE'	18
Ordinarie	VIA	XX SETTEMBRE	5
Ordinarie	VIA	GORIZIA	49
Ordinarie	VIA	MAKALLE'	14/A
Ordinarie	VIA	MAKALLE'	4
Ordinarie	VIA	ALDO MORO	10
Ordinarie	VIA	MAKALLE'	
Ordinarie	VIA	MANICARDI	1/1
Ordinarie	VIA	F.LLI ROSSELLI	41/A
Ordinarie	VIA	MICHELI	10/D
Ordinarie	VIA	IMPASTATO	5
Ordinarie	VIA	VIA GARFAGNO (LOC. FORA DI CAVOLA)	1
Ordinarie	VIA	S. BARTOLOMEO	4
Ordinarie	PIAZZA	CAVOUR	28
Ordinarie	PIAZZA	CAVOUR	28
Ordinarie	PIAZZA	CAVOUR	28
Ordinarie	PIAZZA	GARIBALDI	7
Ordinarie	PIAZZA	GARIBALDI	7
Ordinarie	VIA	PIO LA TORRE	13
Ordinarie	VIA	PIO LA TORRE	13
Ordinarie	VIA	DON P. BORGHI	6
Ordinarie	VIA	VENERE	12/A
Ordinarie	VIA	DELL'INDUSTRIA - FORA DI CAVOLA 9	
Ordinarie	VIA	CANALINA	21
Ordinarie	VIA	CANALINA	21
Ordinarie	VIA	TITO	71/A

COMUNE [scegliere da menù a tendina]	PROV.	CAP	CODICE CUU
SCANDIANO	RE	42019	UF1187
REGGIO NELL'EMILIA	RE	42123	UF1187
REGGIO NELL'EMILIA	RE	42123	UF1187
REGGIO NELL'EMILIA	RE	42123	UF1187
REGGIO NELL'EMILIA	RE	42123	UF1187
REGGIO NELL'EMILIA	RE	42123	UF1187
CASTELNOVO NE' MONTI	RE	42035	UF1187
CASTELNOVO NE' MONTI	RE	42035	UF1187
CORREGGIO	RE	42015	UF1187
CORREGGIO	RE	42015	UF1187
REGGIO NELL'EMILIA	RE	42123	UF1187
REGGIO NELL'EMILIA	RE	42123	UF1187
REGGIO NELL'EMILIA	RE	42121	UF1187
REGGIO NELL'EMILIA	RE	42121	UF1187
REGGIO NELL'EMILIA	RE	42121	UF1187
REGGIO NELL'EMILIA	RE	42121	UF1187
REGGIO NELL'EMILIA	RE	42123	UF1187
REGGIO NELL'EMILIA	RE	42124	UF1187
REGGIO NELL'EMILIA	RE	42124	UF1187
REGGIO NELL'EMILIA	RE	42124	UF1187
REGGIO NELL'EMILIA	RE	42124	UF1187
REGGIO NELL'EMILIA	RE	42124	UF1187
REGGIO NELL'EMILIA	RE	42124	UF1187
REGGIO NELL'EMILIA	RE	42124	UF1187
REGGIO NELL'EMILIA	RE	42124	UF1187
REGGIO NELL'EMILIA	RE	42124	UF1187
REGGIO NELL'EMILIA	RE	42124	UF1187
CAMPEGINE	RE	42040	UF1187
REGGIO NELL'EMILIA	RE	42124	UF1187
REGGIO NELL'EMILIA	RE	42124	UF1187
REGGIO NELL'EMILIA	RE	42123	UF1187
CASTELNOVO NE' MONTI	RE	42035	UF1187
CASTELNOVO NE' MONTI	RE	42035	UF1187
VILLA MINOZZO	RE	42030	UF1187
VILLA MINOZZO	RE	42030	UF1187
MONTECCHIO EMILIA	RE	42027	UF1187
MONTECCHIO EMILIA	RE	42027	UF1187
MONTECCHIO EMILIA	RE	42027	UF1187
CORREGGIO	RE	42015	UF1187
CORREGGIO	RE	42015	UF1187
CORREGGIO	RE	42015	UF1187
CORREGGIO	RE	42015	UF1187
SCANDIANO	RE	42019	UF1187
SCANDIANO	RE	42019	UF1187
TOANO	RE	42010	UF1187
REGGIO NELL'EMILIA	RE	42123	UF1187
REGGIO NELL'EMILIA	RE	42123	UF1187
QUATTRO CASTELLA	RE	42020	UF1187



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 537 del 31/08/2018.

Reggio Emilia, li 31/08/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA